



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 646

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 luglio 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) Pag. 5
Plenaria ()*

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio,
ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 6

11^a (Lavoro) e 12^a (Igiene e sanità):

Plenaria » 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 12
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 142) » 14
Plenaria » 14

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 74
Plenaria » 74

3^a - Affari esteri:

Comitato ristretto (Riunione n. 5) » 84
Plenaria » 84

5^a - Bilancio:

Plenaria » 91

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 646^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 luglio 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	97
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	100
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	115
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	116
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 171) (1^a pomeridiana)</i>	»	118
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 172) (2^a pomeridiana)</i>	»	118
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	119
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	123
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 195)</i>	»	137
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	138

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>XI Comitato (Riunione n. 26)</i>	<i>Pag.</i>	145
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	146
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	147

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:		
<i>Plenaria (*)</i>		
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	148

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Uranio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 646° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 luglio 2012.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 10 luglio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n.4

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI BANCA D'ITALIA, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, AGENZIA DELL'ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE, AGENZIA DEL TERRITORIO, CGIL, CISL, CISL-FUNZIONE PUBBLICA, SALFI, UIL E UGL, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3382

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE**8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria**2^a Seduta***Presidenza del Presidente della 13^a Commissione*
D'ALÌ*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE***(2037) MENARDI ed altri. – Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Il senatore FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) manifesta forti perplessità nei confronti dell'impianto del provvedimento in esame. Pur riconoscendo che esso è mosso dalle migliori intenzioni e ispirato ad esperienze che hanno trovato applicazione in altri Paesi, ritiene difficile che i meccanismi di partecipazione, confronto e dialogo tra decisore politico e portatori di interessi possano essere utilmente formalizzati e proceduralizzati. In Italia si registra un *deficit* di autorevolezza del decisore politico e non c'è procedura, anche la migliore, che eviti il rischio del blocco delle decisioni. Ad esempio, ritiene che le procedure introdotte dall'atto Senato 2037 non sarebbero state in grado di risolvere i problemi relativi alla realizzazione della TAV.

Il disegno di legge in titolo introduce procedure che appesantiscono procedimenti che sono già complessi e istituisce organismi di dubbia utilità, quale l'Osservatorio nazionale per il dibattito pubblico.

Riconoscendo lo spirito positivo che ha animato i presentatori del provvedimento, manifesta comunque un'apertura al confronto.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene che la difficoltà di realizzare opere pubbliche non sia imputabile alla legislazione né alla farraginosità delle procedure di evidenza pubblica, bensì alla diffidenza dei cittadini che giudicano l'utilità di talune opere pubbliche non sufficientemente valutata da parte del decisore pubblico. In Italia, invece, si è spesso pensato che per realizzare opere pubbliche fosse sufficiente rendere le procedure più brevi e meno trasparenti. Il caso dell'alta velocità ferroviaria è in tal senso emblematico.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene che il provvedimento sia condivisibile laddove esso sia finalizzato a evitare che le opere non vengano realizzate a causa di problemi locali. Le richieste di compensazione avanzate a livello locale costituiscono uno dei motivi che fanno lievitare i costi delle infrastrutture. Valuta positivamente l'istituzione di un tavolo di confronto sul progetto, ma esso non deve fornire l'occasione per ricatti. Ricorda inoltre che troppo spesso le minoranze sono molto più rumorose delle maggioranze. Il provvedimento in esame deve dunque essere finalizzato a semplificare e non a complicare ulteriormente: una volta che si decide di realizzare l'opera, essa deve essere realizzata a prescindere dai dissensi sul territorio.

Il senatore LADU (*PdL*) condivide l'esigenza di evitare che nuovi interventi complichino ulteriormente il quadro normativo, introducendo passaggi burocratici che si aggiungono in maniera non coordinata a quelli già esistenti.

Il senatore GRILLO (*PdL*) ricorda che tra il 1948 e il 1992 sono state realizzate in Italia importanti opere pubbliche. L'origine della paralisi infrastrutturale è da individuare nella legge Merloni e nel relativo regolamento di attuazione che hanno condotto alla stasi del settore durante il periodo 1993-2001. La situazione è sensibilmente migliorata nel corso della XIV Legislatura con l'adozione della «legge obiettivo», della legge n. 166 del 2002, nonché del Codice dei contratti pubblici, che ha sostituito un gran numero di leggi preesistenti. A partire dall'inizio della Legislatura in corso, è stata poi affinata la normativa sul *project financing* e anche il Governo in carica, in considerazione della riduzione delle risorse pubbliche, ha adottato numerosi interventi volti a stimolare il ricorso a capitali privati per la realizzazione delle opere. È ora importante che tale normativa trovi concreta applicazione. Tanto premesso, la valutazione sul provvedimento in esame può essere positiva a condizione che esso non complichino la realizzazione delle opere pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 11^a e 12^a RIUNITE**11^a (Lavoro, previdenza sociale)****12^a (Igiene e sanità)**

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria**6^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMI), il dottor Francesco Ammaturo, presidente, il dottor Silvio Vagnarelli, segretario nazionale e il dottor Franco De Luca, vice segretario generale; in rappresentanza della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) la dottoressa Donata Vivanti, vice presidente, il dottor Maurizio Pietropaoli, vice presidente, il dottor Antonio Cotura, tesoriere e il dottor Carlo Giacobini, esperto legislativo, nonché, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), il dottor Antonio Fancello, responsabile dei servizi di patronato, la dottoressa Angela Vetrano, responsabile dei servizi istituzionali e il dottor Giulio Cimaglia, consulente legale dei servizi di patronato.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle procedure di accertamento delle minorazioni civili da parte dell'INPS ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e delle indennità di accompagnamento, con particolare riguardo alla verifica dei presupposti sanitari per le persone affette da malattie cronico-degenerative allo stato iniziale della patologia: audizione di rappresentanti di ANMI, FAND, ANMIC, ANMIL e FISH

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 luglio scorso.

Il dottor AMMATURO, in rappresentanza dell'ANMI reputa che solo la completa informatizzazione del sistema di riconoscimento dell'invalidità civile avrebbe potuto snellire l'intero procedimento, con ulteriore avvertenza che tale informatizzazione dovrebbe essere unica e di livello nazionale. Alla luce di tale considerazione preliminare, l'ANMI ritiene che il sistema sinora adottato potrebbe essere considerato come momento sperimentale in vista di un perfezionamento della procedura.

Per quanto attiene ai disagi lamentati dai cittadini, si fa presente che essi sono riconducibili ad una eccessiva lunghezza per il ricevimento del verbale e per il riconoscimento dei benefici economici, per effetto di un *iter* di valutazione assai farraginoso; si registra poi la ripetizione dei controlli per le verifiche straordinarie ed ordinarie e la maggiore severità percepita dei criteri valutativi.

Il dottor GIACOBINI, in rappresentanza della FISH, evidenzia che con le riforme intervenute negli ultimi anni il legislatore ha concentrato le competenze in sede di accertamento dell'invalidità civile in capo all'INPS. Gli interventi in questione non hanno comportato una effettiva semplificazione dell'*iter* di accertamento, *iter* che, peraltro, non appare coerente con le convenzioni internazionali, né rispettoso dei cittadini disabili. Questi ultimi, infatti, si trovano a dover ripetere, spesso immotivatamente, visite di accertamento per conservare i propri diritti o per accedere a benefici connessi alla loro condizione.

È poi assente qualsiasi omogeneizzazione della produzione normativa in materia che, pertanto, si contraddistingue per essere disorganica. Inoltre, il numero dei medici e degli operatori pubblici coinvolti nelle diverse fasi del percorso di accertamento rappresentano una risorsa sottratta ad altre attività. Si lamenta poi che i piani straordinari di verifica non hanno prodotto alcun risparmio e sono stati causa di rallentamento della stessa attività volta ad accertare gli stati invalidanti. Il quadro descritto è reso ancor

più grave dalla presenza di un consistente contenzioso e dalle ulteriori conseguenze negative legate ai costi, ai sovraccarichi amministrativi e ai disagi sofferti dai cittadini.

Il dottor CIMAGLIA, a nome dell'ANMIL, evidenzia in particolare la necessità di contestualizzare l'accertamento della indennità civile e quello dell'*handicap*, segnalando la necessità di una maggiore rapidità nell'espletamento degli accertamenti sanitari da effettuare al domicilio del richiedente intrasportabile. Sollecita quindi l'abrogazione dell'articolo 445-*bis* del codice di procedura civile, che confligge con gli articoli 3, 24, 38 e 111 della Costituzione. Auspica l'introduzione di una norma che consenta l'utilizzo dello strumento giudiziario per affermare il diritto a vedersi riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, non sempre assicurato da tutti i giudici, e sollecita la reintroduzione della possibilità di proporre appello avverso le decisioni del giudice di primo grado. Sottolinea altresì la necessità di una modifica dell'attuale criterio di valutazione delle minorazioni attraverso l'unificazione delle tabelle di legge della valutazione del danno biologico e l'utilizzo della tabella unificata – ovvero, nelle more, della tabella INAIL – anche per la valutazione dell'invalidità civile. Da ultimo, si sofferma sull'esigenza di eliminare ogni contributo unificato nel caso di ricorso per Cassazione ad opera di soggetti invalidi che intendano far valere i loro diritti, nonché di prevedere la possibilità per l'interessato invalido di rivalersi sul medico che opera la verifica del requisito sanitario, laddove quest'ultimo l'abbia impropriamente negata.

Il PRESIDENTE avverte che, in merito alle questioni poste nella seduta odierna da rappresentanti di ANMI, FISH ed ANMIL, i senatori potranno porre quesiti scritti; successivamente, si potrà procedere al seguito dell'audizione delle suddette sigle per consentire loro di rispondere alle eventuali domande formulate dai commissari.

Comunica poi che verrà programmata in altra data l'audizione di rappresentanti di FAND ed ANMIC, audizione per la quale non si è potuto procedere nella seduta odierna stante la ristrettezza dei tempi a disposizione. Anche in ragione di ciò, si scusa con i senatori e con gli stessi soggetti chiamati in audizione, avvertendo che sarà sua cura concordare con il presidente della Commissione lavoro, senatore Giuliano, i tempi e le modalità più idonei per organizzare i lavori delle prossime audizioni.

Avverte infine che la documentazione consegnata dagli auditi o che sarà da loro successivamente trasmessa, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 10 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri

209^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3350) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti. Propone dunque di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3372) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (n. 489)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, segnalando che la disciplina dell'elettorato passivo, sia in riferimento alle associazioni iscritte nel registro nazionale (articolo 2), sia in riferimento alle associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome (articolo 3), si esaurisce nel solo divieto di candidare coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati. Al riguardo, appare opportuna una più precisa regolamentazione. Reputa, inoltre, necessario che siano puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, che appaiono invece eccessivamente generiche, in particolare quanto al computo dei voti, alla presentazione delle candidature e alla compilazione delle schede.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché la disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (n. 487)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene

La seduta termina alle ore 14,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 142

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

412^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ferrara e per lo sviluppo economico Vari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto, di comune accordo, di proporre al Presidente del Senato una questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, per l'assegnazione anche alla Commissione affari costituzionali dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3396 (Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), in considerazione del fatto che una parte rilevante delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 95 ha natura ordinamentale e riguarda materie di stretta competenza della 1^a Commissione.

Inoltre, si è previsto di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, dalle sedute della prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3290 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge n. 758 (Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 95.

Si sofferma anzitutto sugli interventi che riguardano l'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni, sul versante della spesa per l'acquisto di beni e servizi. Le misure adottate sono volte a superare il divario significativo, emerso dall'analisi svolta dal Commissario Bondi, tra il volume di acquisti tramite Consip e gli approvvigionamenti che le amministrazioni effettuano in autonomia. Per ridurre la differenza tra i due valori e attribuire a Consip il ruolo di «centrale acquisti» dello Stato, si prevede di accentrare e aggregare la domanda (tali misure non si applicano però al Servizio sanitario nazionale, per il quale è prevista una specifica regolamentazione).

Il programma di riduzione delle dotazioni organiche – che non si applica al comparto scuola e alta formazione artistica e musicale (AFAM), alle strutture del comparto sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari e al personale della magistratura – prevede che le Amministrazioni dello Stato, incluse quelle a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici, economici e non, e gli enti di ricerca, devono ridurre le posizioni dirigenziali (di livello generale e non) e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 20 per cento. Devono inoltre procedere a una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10 per cento. È prevista poi la riorganizzazione degli uffici periferici su base regionale o interregionale, l'unificazione delle strutture con funzioni logistiche e strumentali, nonché la riduzione degli organici complessivi delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento.

Un altro ordine di misure riguarda il patrimonio pubblico, che viene razionalizzato, e i costi delle locazioni passive, che sono ridotti. In particolare, tra l'altro, per il triennio 2012-2014 non si applica l'aggiornamento all'indice Istat del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, prevedendo la facoltà del locatore di recedere dal contratto; si consente l'uso gratuito in favore dello Stato degli immobili di proprietà degli enti territoriali, a condizioni di reciprocità. Sono previste anche norme di accelerazione delle procedure di vendita di immobili militari.

Il Relatore, quindi, illustra le disposizioni in materia di società pubbliche: anzitutto, quelle sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica; inoltre, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società controllate che abbiano conseguito per l'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento. Dalla data di entrata in vigore del decreto (e fino al 31 dicembre 2015) i limiti per le assunzioni previsti per le società controllanti si applicano anche alle società controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione; al fine di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato beni e servizi mediante le procedure concorrenziali previste dal codice degli appalti. Dal 1° gennaio 2014, infine, l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione *in house*, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui.

Misure complementari riguardano le spese in materia di parco auto, gli incarichi consulenziali, la disciplina dei buoni pasto, delle ferie, dei riposi spettanti al personale, oltre al sistema di pagamento degli stipendi. Per quanto riguarda il parco auto si introduce, dal 2013, un limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta per il 2011 da applicarsi all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, oltre che all'acquisto di buoni taxi. Si introduce poi il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a personale in quiescenza, che abbia svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni corrispondenti. Viene inoltre abrogata la normativa in materia di vice dirigenza.

Per i Ministeri e gli enti statali si prevede una riduzione di spesa per un importo di 1 miliardo e mezzo per il 2012 e di 3 miliardi a partire dal 2013. Con apposito regolamento, si provvederà ad assegnare ulteriori attribuzioni alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo che assumeranno la nuova denominazione «Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato». Si dispone anche in tema di riordino delle scuole pubbliche di formazione, al fine di individuare idonee forme di coordinamento. È prevista la soppressione di alcuni enti e società: l'INRAN, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, l'Ente nazionale per il Microcredito, l'Associazione Luzzatti, la Fondazione Valore Italia e la società Arcus S.p.A..

Si prevede anche la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Le funzioni dei due enti saranno accorpate dall'IVARP, che nasce come unico istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale. Per quanto riguarda la pubblica istruzione, l'Università e gli Enti di ricerca, le misure principali sono relative ai servizi di tesoreria per le scuole e al fondo per il loro finanziamento, le contabilità speciali scolastiche e il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la riduzione del personale scolastico comandato presso il MAE con funzioni di coordinamento e gestione delle scuole italiane all'estero. Altre norme riguardano il personale inidoneo all'insegnamento (con impiego in attività amministrative), l'utilizzo del personale docente in esubero, nonché vincoli al *turn over* per il sistema universitario statale e per gli enti di ricerca.

Per una riduzione dei costi sanitari, il decreto interviene sulle condizioni di acquisto e fornitura di beni e servizi, sulla spesa per farmaci, sulla spesa per dispositivi medici. In tema di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, è prevista una riduzione del *budget* assegnato alle singole strutture, rispetto al *budget* 2011, pari all'1 per cento per il 2012 e al 2 per cento per il 2013.

Un capitolo ulteriore riguarda gli enti territoriali. Si riducono di 700 milioni di euro per l'anno 2012 (e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013) i trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto ordinario, escludendo dalla riduzione le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. La ripartizione della riduzione tra le Regioni sarà determinata dalla Conferenza Stato-Regioni. Analoghe misure sono previste nei confronti dei Comuni e delle Province: per i Comuni la riduzione è pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; per le Province la riduzione è di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2013. La partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica avviene, secondo modalità stabilite in attuazione dei rispettivi statuti, per un importo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2014. Altre norme si riferiscono all'esercizio in forma associata dei servizi pubblici e funzioni amministrative nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e all'incentivo per favorire la fusione dei comuni.

Il decreto prevede la riduzione e l'accorpamento delle Province con l'obiettivo di dimezzare il numero attuale, sulla base di due criteri: la dimensione territoriale e la popolazione. La definizione esatta dei parametri per la dimensione territoriale e la popolazione sarà completata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento del Consiglio dei ministri. I Comuni capoluogo di Regione sono esclusi dagli interventi di accorpamento e riduzione. Le Province che restano avranno competenze in materia ambientale, trasporti e viabilità. In

attuazione del decreto «Salva Italia», sono devolute ai Comuni tutte le altre competenze che finora lo Stato aveva attribuito alle Province.

Entro il 1° gennaio 2014 saranno istituite le Città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria. Contestualmente, saranno soppresse le corrispondenti Province.

Il Relatore nota che gli articoli finali dispongono circa la destinazione delle risorse derivanti dai risparmi: sarà possibile evitare l'aumento di due punti percentuali dell'IVA per gli ultimi tre mesi del 2012 e per il primo semestre del 2013 e potrà essere estesa ad altri 55.000 lavoratori la clausola di salvaguardia in materia pensionistica prevista dal decreto legge «Salva Italia».

Conclude, proponendo di riconoscere sussistenti i presupposti costituzionali che risiedono nella necessità di provvedere per la stabilizzazione della finanza pubblica, attraverso la riduzione delle spese, e di garantire al contempo, per quanto possibile, l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché di sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto già disposto.

Si apre il dibattito.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia che il suo Gruppo voterà a favore della proposta avanzata dal relatore, tenendo conto delle motivazioni addotte nell'illustrazione del provvedimento, che reca disposizioni sollecitate anche dalle autorità europee. Tuttavia, nota che molte disposizioni hanno natura ordinamentale.

Il senatore BOSCHETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo: infatti, a suo avviso, molte delle disposizioni del decreto-legge non hanno i prescritti requisiti di necessità e urgenza.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), in dissenso dal Gruppo, preannuncia che non parteciperà alla votazione. Anzitutto, esprime perplessità sul fatto che il provvedimento contiene molte disposizioni di natura ordinamentale. Inoltre, la soluzione individuata dal Governo per i lavoratori cosiddetti «esodati» sembra dedurre un principio giuridico da una motivazione meramente economica, in contrasto con il principio dell'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore MALAN (*PdL*) dichiara che, in dissenso dal Gruppo, non parteciperà alla votazione. A suo avviso, non vi è nulla di tanto urgente da giustificare la soppressione di molte Province, istituzioni previste dalla Costituzione come enti costitutivi della Repubblica. Inoltre, nota che le

Città metropolitane da istituire sacrificano gli interessi dei cittadini e, in un caso, includono territori di altitudine anche superiore ai 3000 metri.

Il senatore DIVINA (*LNP*) condivide alcune disposizioni contenute nel decreto-legge, ma nel complesso non vi sono i requisiti costituzionali di necessità e urgenza. A suo avviso, comunque, non dovrebbero essere adottate dal Governo, con provvedimento d'urgenza, disposizioni che riguardano enti previsti dalla Costituzione.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3365) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile

(410) COSTA. – Riconoscimento dello stato di Forza di polizia e delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro e per la riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

(1644) MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Si procede alla trattazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3365, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento 1.6, diretto a sopprimere il criterio di «somiglianza» con quelle automatiche in base al quale un'arma può essere definita sportiva. Ricorda che il catalogo delle armi è stato soppresso per ottemperare alle norme dell'Unione europea, ma il decreto-legge introduce una procedura che di fatto conferma quel catalogo. In particolare, si mantiene la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui fanno parte persone in palese conflitto di interessi.

Inoltre, ricorda gli emendamenti diretti a parificare i Vigili del fuoco volontari a quelli professionali, per quanto riguarda il trattamento economico e i benefici a seguito di incidenti avvenuti nell'esercizio delle funzioni.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà conto degli emendamenti da lui presentati, volti a riconoscere la fondamentale funzione dei vigili del fuoco volontari, con particolare riguardo alla retribuzione e alle provvidenze in caso di incidenti.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea l'opportunità di assimilare il trattamento dei vigili del fuoco a quello degli agenti degli altri corpi di polizia, in particolare in caso di incidenti per cause di servizio. Inoltre, ricorda la proposta di applicare anche per i vigili del fuoco le misure per il ricongiungimento con i propri familiari riconosciute al personale delle Forze armate e del comparto sicurezza. Infine, ricorda le proposte dirette a migliorare l'efficienza del Corpo dei vigili del fuoco che non determinano oneri aggiuntivi.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ricorda le proposte di modifica da lui avanzate insieme ad altri senatori del Gruppo, dirette a risolvere la sperequazione del trattamento in materia di incidenti sul lavoro per il Corpo volontario rispetto ai vigili del fuoco professionali.

Con riguardo all'articolo 1, in materia di armi, auspica modifiche per evitare una inopportuna distinzione tra armi venatorie e armi sportive.

Infine, ricorda che ad avviso delle associazioni sportive di tiro, il limite previsto per il possesso di colpi è troppo basso e mette a rischio la possibilità di svolgere le tradizionali manifestazioni sportive.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3365

ordini del giorno

G/3365/1/1

INCOSTANTE, MONGIELLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile, tenuto conto che permane una differenziazione di trattamento previdenziale e assistenziale tra la componente volontaria e quella permanente del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a fronte della sostanziale esposizione ai medesimi rischi connessi all'adempimento dei compiti istituzionali;

considerato che i vigili volontari invalidi per servizio e i familiari superstiti dei vigili del fuoco volontari deceduti per fatti di servizio percepiscono dal sistema previdenziale I.N.P.S., cui sono iscritti in ragione della temporaneità del rapporto di servizio, una pensione privilegiata, diretta o di reversibilità, di entità assai ridotta, in quanto correlata ai limitati contributi versati, rispetto a quella più favorevole prevista dall'I.N.P.-D.A.P. in casi analoghi per il personale permanente operativo del Corpo nazionale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale prevedendo, in particolare, l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso e l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari

a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

SAIA, ORSI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di anni ad avancarica, il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, una scheda tecnica che contiene le caratteristiche del tipo d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo"».

1.2

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'uso sportivo», inserire le seguenti: «o venatorio».

1.3

CARRARA, SAIA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».

1.6

MALAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: «sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate» con le seguenti: «sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».

1.4

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere», e dopo le parole: «armi sportive» inserire le seguenti: «o per uso venatorio».

1.5

DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per quanto riguarda la lettera f) del medesimo comma 3, esso prevede che i titolari di licenza di porto d'armi per uso venatorio, sportivo o per difesa personale possano trasportare, senza previa autorizzazione, l'arma oggetto della licenza lungo le strade asfaltate del parco, purché essa rimanga scarica e in custodia, a bordo del veicolo"».

1.0.1

BIANCO, INCOSTANTE, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al comma 2, la parola: "Dipartimento", è sostituita dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile", e le parole: "del Centro operativo aereo unificato (COAU)", sono sostituite dalle seguenti: "del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON)", al comma 4 le parole: "il COAU", sono sostituite dalle seguenti: "il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco". L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate."».

Art. 3.**3.1**

MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole:
«Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis».

b) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla copertura dei posti di capo squadra volontario di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili alla data del 30 giugno 2012, si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 ed utilizzando la modalità della formazione a distanza, all'emanazione di apposito bando di concorso, intendendone gli oneri ricompresi in quelli previsti nel successivo articolo 4.

7-ter. In deroga all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, il corso di formazione di cui al comma 8 non è considerato richiamo in servizio se effettuato secondo le modalità della formazione a distanza».

3.2

S BARBATI

Sopprimere il comma 4.

3.3

PISCITELLI, SAIA

Sopprimere il comma 4.

3.4

ANTEZZA, MONGIELLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento dei concorsi per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica 1° gennaio 2007 sono conferiti, nella qualifica di capo squadra, mediante scorrimento pro quota delle graduatorie (60% e 40%) dei concorsi per capo squadra con decorrenza giuridica 1° gennaio 2008. Relativamente ai CR 2008 si provvede al conferimento all'annualità successiva al 1° gennaio 2009 nel profilo di capi squadra.».

3.5

BATTAGLIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento dei concorsi per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica 1° gennaio 2007 sono conferiti, nella qualifica di capo squadra, mediante scorrimento pro quota delle graduatorie (60% e 40%) dei concorsi per capo squadra con decorrenza giuridica 1° gennaio 2008. Relativamente ai CR 2008 si provvede al conferimento all'annualità successiva al 1° gennaio 2009 nel profilo di capi squadra.».

3.0.1

SCANU, BIONDELLI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni urgenti a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile)*

1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

2. Per il triennio 2013-2015, Il Corpo nazionale vigili del fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di aggiornamento ed integrazione della graduatoria emanata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2007 con decreto ministeriale n. 1996 del 28 aprile 2008, stante i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.».

3.0.2

BONFRISCO, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, come modificato dal decreto-legge n. 59 del 2012, inserire i seguenti:

"2-ter. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa

sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-*bis*. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano, con effettivo concorso di personale o mezzi, alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 2-*ter* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013."».

3.0.3

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di coordinamento tecnico della flotta aerea della protezione civile)

1. Al comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 15 maggio 2012, n.59 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

b) al capoverso, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-*bis*. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano, con effettivo concorso di personale o mezzi, alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario

rio da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.».

Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013».

Art. 4.

4.1

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 30.010.352» con le seguenti: «euro 31.010.352».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2012 è costituito un fondo incentivante nella misura di euro 1.000.000 annui per la corresponsione delle indennità straordinarie al personale istruttore professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'erogazione di corsi di formazione del personale volontario operativo o destinato ad operare presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da organizzarsi in orari compatibili con l'occupazione dei volontari».

4.2

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui agli articoli 5 e 26, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; i capi reparto volontari ed i capi squadra volontari operanti in un distaccamento volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; nonché i capi distaccamento volontari con anzianità nell'incarico di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di almeno 5 anni anche non continuativi, sono abilitati alla formazione iniziale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, unicamente del personale vo-

lontario che abbia espresso formale richiesta servizio presso i distaccamenti stessi di svolgere effettivamente il servizio, esclusivamente presso una sede volontaria per almeno 5 anni, fatti salvi i limiti stabiliti dal contingente di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011 n.183.

2-ter. Il personale permanente cessato volontariamente dal servizio e reclutato fra il personale volontario di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, conserva le abilitazioni conseguite ad istruttore professionale del Corpo nazionale vigili del fuoco precedentemente possedute, esclusivamente al fine della formazione del personale operante o che intende operare presso i distaccamenti volontari secondo le modalità di cui al comma precedente.

2-quater. Il personale volontario operativo in possesso di patente per la guida dei veicoli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di terza categoria da almeno 10 anni è abilitato alla formazione esclusivamente del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari per il conseguimento delle patenti ministeriali fino alla terza categoria.

2-quinquies. L'attività di formazione prestata dal personale volontario di cui ai commi 5, 6 e 7, viene svolta a titolo gratuito e non costituisce richiamo in servizio, rimanendo impregiudicate le tutele assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa nonché l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.».

4.3

BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

4.4

ANTEZZA, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, il Corpo nazionale vigili del fuoco è autorizzato per l'anno 2012 alla spesa di 30 milioni di euro, per l'assunzione per una quota pari al 50 per cento del personale volontario idoneo ancora non assunto e che hanno superato la visita medica, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008, per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 33 comma 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183.».

4.5

BATTAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, il Corpo nazionale vigili del fuoco è autorizzato per l'anno 2012 alla spesa di 30 milioni di euro, per l'assunzione per una quota pari al 50 per cento del personale volontario idoneo ancora non assunto e che hanno superato la visita medica, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008, per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 33 comma 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183.».

4.6

BATTAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente e di efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2013 sono autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, destinate per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008, per una quota pari al 50 per cento al personale volontario idoneo ancora non assunto, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.».

4.7

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il prioritario criterio delle esigenze operative dovrà tenere conto principalmente delle necessità dei distaccamenti volontari, indicate dai competenti Comandi provinciali sentiti i capi distacco volontari interessati».

4.0.1

BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili-del fuoco".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

4.0.2

DIVINA, MURA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proposta normativa per il ripristino dei benefici economici aggiuntivi di cui alla legge n. 539/1950, in favore del personale invalido per servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7,

comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

4.0.3

BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

4.0.4

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Proposta normativa per il ripristino dei benefici economici aggiuntivi di cui alla legge n. 539/1950, in favore del personale invalido per servizio del Copro Nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

4.0.5

PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ripristino dei benefici economici aggiuntivi di cui alla legge n. 539/1950, in favore del personale invalido per servizio del Copro Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2013 e 2014, ad euro 42.862,10 per l'anno 2015 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

4.0.6

PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "civile e militare" inserire le seguenti: "ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 100 mila l'anno a decorrere dal 2012, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

4.0.7

SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. All'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "civile e militare" inserire le seguenti: "ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 100 mila annue a decorrere dal 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,9 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,3 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,2 per cento".».

4.0.8

PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, per essere consultate congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

4.0.9

S BARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, per essere consultate congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

4.0.10

PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

4.0.11

S BARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,". All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,9 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,3 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,2 per cento."».

4.0.12

PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione alla qualifica di Capo reparto nel Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 – *1.* La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenze previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

4.0.13

S BARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Promozione alla qualifica di Capo reparto
nel Corpo nazionale vigili del fuoco)*

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:

"Art. 16.

1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenze previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,9 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "9,3 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "8,2 per cento".».

4.0.14

PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.
 2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nell'istituendo ruolo di cui al comma 1.
 3. In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo di studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
 4. Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'articolo 61 del decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 5. Il trattamento economico del personale inquadrato, nel ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.
 6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
 7. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato».
-

4.0.15

S BARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nell'istituendo ruolo di cui al comma 1.

3. In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo di studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'articolo 61 del decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

5. Il trattamento economico del personale inquadrato, nel ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato».

4.0.16

PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

2. Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di ruolo come segue:

a) ex assistente tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

b) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

3. Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vice-dirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.

4. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

5. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre

di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi.».

4.0.17

SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

2. Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di ruolo come segue:

b) ex assistente tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

c) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

3. Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vice-dirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttiva speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.

4. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttiva speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive

qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

5. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi».

4.0.18

INCOSTANTE, BIANCO, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Dopo l'articolo 152 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente:

"Art. 152-bis.

(Istituzione del ruolo direttivo speciale)

1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore.

2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.

3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore antincendi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico.

4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.

6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituto ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

7. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

8. Il personale del ruolo di cui al comma 1 riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di distretti e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Su delega del dirigente e sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla competenza dell'amministrazione ed è legittimato, in tal caso, ad esprimere in modo vincolante il parere o la volontà dell'amministrazione medesima. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, con particolare riferimento all'esame dei progetti e alle visite tecniche di prevenzione incendi, alle attività di studio e di ricerca, ispettive e di predisposizione di piani e studi. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente subordinate. Partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione. Nelle attività di soccorso e di difesa civile propone piani di intervento ed effettua, in raccordo con i dirigenti, gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, al medesimo personale può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.

9. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori tecnici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

10. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo di-

rettivo speciale ad esaurimento, sostituto direttore, ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

11. Il personale appartenente alla qualifica di direttore tecnico e direttore capo in possesso della laurea Magistrale in Ingegneria, Architettura o Geologia transita a domanda nella qualifica di direttore nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale appartenente alla qualifica di direttore coordinatore in possesso della laurea magistrale in Ingegneria, architettura o Geologia transita a domanda nella qualifica di direttore-vice dirigente nei ruoli dei direttivi e dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale appartenente all'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento in possesso della laurea triennale in Ingegneria a domanda, previo superamento di apposito corso di formazione di 3 mesi, transita nella qualifica di direttore nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

12. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti."».

4.0.19

PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Concorsi per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Copro nazionale vigili del fuoco)

1. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: "bando di indizione del concorso,", inserire le seguenti: "nonché al medesimo personale in possesso di laurea di primo livello tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno venti anni alla data del bando di indizione del concorso"».

4.0.20

S BARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Concorsi per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Copro nazionale vigili del fuoco)

1. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: "bando di indizione del concorso," inserire le seguenti: "nonché al medesimo personale in possesso di laurea di primo livello tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno venti anni alla data del bando di indizione del concorso".».

4.0.21

BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.22

PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.23

DIVINA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^o serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^o serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.24

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.25

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

«1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.26

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motori a, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

3. Ai fini delle assunzioni previste dal comma 2 e delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle due graduatorie.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.

5. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014.».

4.0.27

PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Modifica del Decreto del Presidente della Repubblica
6 Febbraio 2004, n. 76)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, al secondo periodo, dopo le parole: "a rotazione" è inserita la seguente: "inderogabilmente".».

4.0.28

BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, ai coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

4.0.29

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per estendere ai familiari del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sia rimasto vittima di gravi incidenti avvenuti in servizio, i benefici previsti per il personale permanente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

4.0.30

PARDI, PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione dei benefici previsti per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

4.0.31

DIVINA, MURA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per estendere ai familiari del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sia rimasto vittima di gravi incidenti avvenuti in servizio, i benefici previsti per il personale permanente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

4.0.32

BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo ,inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Istituzione del Fondo emergenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione "Soccorso Civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle

attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma recedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

4.0.33

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione "Soccorso Civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al

primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

4.0.34

PARDI, MASCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

4.0.35

DIVINA, MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione "Soccorso Civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

4.0.36

BONFRISCO, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione "Soccorso Civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del

Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

4.0.37

INCOSTANTE, BIANCO, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Destinazione degli introiti provenienti dall'attività sanzionatoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

4.0.38

PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Destinazione degli introiti provenienti dall'attività sanzionatoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

4.0.39

DIVINA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Destinazione degli introiti provenienti dall'attività sanzionatoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

4.0.40

BONFRISCO, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende, comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

4.0.41

BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.)

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione "Soccorso Civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", è istituito un Fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al Fondo istituito ai sensi del comma 1 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n.734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.42

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (O.N.A.))

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione "Soccorso Civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 26 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.43

PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione "Soccorso Civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 26 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.44

DIVINA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (O.N.A.))

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 26 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.45

BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione "Soccorso Civile" – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 26 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.46

PARDI, MASCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto

personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.».

4.0.47

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche al personale dei vigili del fuoco e del comparto sicurezza e difesa, anche in deroga a qualunque previsione organica.».

Art. 5.

5.1

DELLA MONICA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MONGIELLO

Sopprimere l'articolo.

5.2

PARDI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È autorizzata l'assegnazione di 30 milioni di euro nell'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,

n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione ulteriore di euro 10.073944 per l'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri recati dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.3

DELLA MONICA, D'ALIA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MONGIELLO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.

2. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011, per una quota di euro 10.073.944 per l'anno 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

5.4

D'ALIA, DELLA MONICA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi

disponibili al termine dell'anno 2011, per una quota non superiore a 30 milioni di euro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «3», con la seguente: «2».

5.5

INCOSTANTE, MONGIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies», sino a fine periodo con le seguenti: «al Ministero dell'interno per il finanziamento delle attività dei Vigili del Fuoco e delle forze di polizia».

5.6

PARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «della Giustizia e dell'Interno».

Art. 6.**6.0.1**

D'ALIA, VIZZINI, BATTAGLIA, BIANCO, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Aeroporto di Comiso)*

1. L'aeroporto di Comiso è inserito nell'elenco degli aeroporti di competenza ENAV nel Contratto di programma 2013-2015 tra ENAV e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

emendamenti al testo del disegno di legge**Art. 1.****x1.0.1**

PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento eco-

nomico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

x1.0.2

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale

volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

x1.0.3

BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dallo gennaio 2013, il si-

stema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

x1.0.4

DIVINA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 10 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHIURAZZI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(3270) Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri: parere non ostativo.

Plenaria

328^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Gullo e Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(256) AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(264) FLERES e FERRARA. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(374) DELLA SETA ed altri. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1237) PORETTI ed altri. – *Introduzione del reato di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1596) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1884) LI GOTTI ed altri. – *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta antimeridiana del 3 dicembre 2009)

(3267) MARCENARO ed altri. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il relatore CASSON (PD), nel ricordare che nel corso della precedente seduta, sulla base delle indicazioni fornite anche dal Ministro della giustizia, è stata predisposta dai relatori una nuova proposta di testo unificato, propone affinché sia fissato un breve termine per la presentazione degli emendamenti a tale testo, da adottarsi quale testo base.

Il presidente BERSELLI, dopo aver ricordato il particolare interesse lo stato previsto dal Ministro della giustizia sulla tematica del reato di tortura, ritiene opportuno che la Commissione, prima di procedere alla fissazione di un termine per emendamenti, acquisisca l'orientamento governativo sul nuovo testo proposto dai relatori.

Il sottosegretario GULLO osserva preliminarmente come nella ridefinizione della condotta del nuovo reato di tortura si sia tenuto conto della sua non istantaneità, come dimostra il richiamo alla nozione di trattamento inumano o degradante.

La Commissione, su proposta del presidente BERSELLI, adotta quale testo base il testo unificato proposto dai relatori e conviene sulla fissazione per lunedì 30 luglio alle ore 12 del termine per la presentazione degli emendamenti.

(957) VALENTINO ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso*

(43) PETERLINI ed altri. – *Disposizioni in materia di residenza anagrafica dei figli affidati ad entrambi i genitori separati o divorziati*

(2454) PORETTI e PERDUCA. – *Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(2800) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla disciplina dell'affidamento condiviso*

(3289) SERRA ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 957, 2454, 2800 e 3289, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 43 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 43, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 957, 2454, 2800 e 3289 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

La relatrice GALLONE (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 43, il cui unico articolo interviene in materia di doppia residenza dei minori. Conclude, proponendone la congiunzione al disegno di legge n. 957 e congiunti, in materia di affido condiviso, già all'esame della Commissione, per il quale ricorda che scadrà il 13 luglio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riforma degli ordinamenti professionali (n. 488)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Esame e rinvio)

Il relatore GALPERTI (*PD*) riferisce, anche a nome del correlatore Delogu, sul provvedimento in titolo, il quale si compone di 4 capi e 14 articoli.

Il Capo I reca disposizioni generali, in particolare l'articolo 1 indica le definizioni e l'ambito di applicazione del provvedimento. L'articolo 2 interviene in tema di accesso ed esercizio dell'attività professionale, confermando i principi sulla libertà di accesso alle professioni regolamentate e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio. Di particolare rilievo è il comma 3 della disposizione, il quale disciplina il divieto di introdurre limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del

territorio dello Stato (salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute).

L'articolo 3 conferma il principio della pubblicità degli albi professionali territoriali, il cui insieme costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal consiglio nazionale di ciascun ordine o collegio. L'articolo successivo (articolo 4) disciplina la pubblicità informativa, la quale è ammessa con ogni mezzo e può concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista, l'organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua composizione, nonché i compensi richiesti per le prestazioni. La norma prevede che la pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l'ha adottata illecito disciplinare.

L'articolo 5 definisce i confini dell'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'articolo 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione ribadendo l'obbligatorietà del tirocinio e la sua durata massima di diciotto mesi; ponendo l'iscrizione nel registro dei praticanti (tenuto presso l'ordine o il collegio) territoriale quale condizione per lo svolgimento del tirocinio; stabilendo, al fine di rendere effettiva ed adeguata la formazione, il requisito di cinque anni di anzianità per il professionista affidatario ed il limite di tre praticanti contemporaneamente; introducendo la possibilità che il tirocinio possa essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi; confermando la possibilità che, per i primi sei mesi il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali competenti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; stabilendo, in funzione dell'effettività del tirocinio, l'incompatibilità (assoluta) con qualunque rapporto di impiego pubblico e la compatibilità con un contestuale lavoro subordinato privato.

L'articolo 7 interviene in materia di formazione continua permanente sancendo, per il singolo professionista, l'obbligo di formazione mediante un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo ha rilievo disciplinare.

La norma demanda ad un successivo regolamento ministeriale la determinazione delle modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti; la individuazione dei requisiti minimi dei corsi di aggiornamento; e la fissazione del valore del credito formativo professionale, quale unità di misura della formazione continua. Si prevede inoltre che l'attività di formazione possa essere svolta dagli ordini e collegi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

Di particolare rilievo è poi la previsione di cui all'articolo 8 in materia di incompatibilità. La disposizione stabilisce il principio generale per cui l'attività professionale è incompatibile solo con le altre attività, che possano pregiudicarne l'autonomia ed indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.

Resta ferma la disciplina delle incompatibilità con il lavoro pubblico dipendente. Resta altresì ferma la disciplina della professione di notaio. Al riguardo osserva come tale disciplina risulti meno restrittiva non solo di quella vigente ma anche di quella prevista dall'articolo 18 del disegno di legge n. 3900 di riforma della professione forense già approvato dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera.

L'articolo 9 reca disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie, prevedendo l'istituzione di consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine o collegio territoriale.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali, tenuto conto dei limiti imposti dal decreto-legge n. 138 del 2011, è effettuata mediante designazione del presidente del consiglio dell'ordine o collegio territoriale viciniore tra i componenti di quest'ultimo organo, diversi dal presidente. Le competenze in materia disciplinare dei nuovi organi sono le stesse precedentemente assegnate ai consigli nazionali. La norma prevede poi l'incompatibilità fra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica del corrispondente consiglio di disciplina territoriale. I propositi rileva l'opportunità di valutare la compatibilità di tale disciplina con quanto previsto dalla lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge. La disposizione da ultimo richiamata sembra prevedere infatti una incompatibilità assoluta fra la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e di quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Talune perplessità desta, a suo parere, anche la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 9, per la quale il ruolo di presidente e di segretario del consiglio di disciplina è rispettivamente svolto dal componente con maggiore anzianità e da quello con minore anzianità di iscrizione all'albo. Tale scelta infatti sembra prescindere da ogni opportuno criterio meritocratico.

Il capo II reca disposizioni specifiche concernenti gli avvocati. In particolare l'articolo 10 stabilisce che l'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere: ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

L'articolo 11 detta disposizioni speciali sul tirocinio forense. La norma, fra le altre, stabilisce che il tirocinio forense può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi. È valutato, inoltre, ai fini del compimento del tirocinio per il periodo di un anno, il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole per le professioni legali. Il comma 5 demanda poi ad un successivo decreto la disciplina della attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.

Il capo III, costituito dal solo articolo 12, disciplina l'accesso alla professione notarile. La norma precisa che possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di

riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

Si prevede infine – simmetricamente a quanto stabilito per la professione forense – che il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali sia valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno. Conclude infine soffermandosi sulle norme di cui al capo IV, il quale reca la disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) esprime perplessità sulla disposizione relativa alla pubblicità delle attività professionali, ed in particolare alla possibilità riconosciuta ai singoli professionisti di pubblicizzare «con ogni mezzo» le proprie attività. A suo parere, appare necessaria una ulteriore riflessione su tale indiscriminata facoltà di informazione pubblicitaria, soprattutto se si considera che fino a pochi anni fa sussisteva un generale divieto disciplinarmente sanzionato.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) condivide le perplessità testé palesate, soprattutto con riguardo ai problemi che l'uso indiscriminato dell'informazione pubblicitaria, soprattutto se di carattere comparativo, rischia di determinare, ciò che rischia di cambiare la natura propria delle professioni liberali.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene non condivisibili del tutto le preoccupazioni palesate dai colleghi testé intervenuti. A ben vedere, infatti, si deve considerare ormai tramontata quella visione per la quale le attività libero-professionale si devono considerare avvolte in un'aura di sacralità. Il mutamento, progressivamente registratosi anche a livello normativo, impone di privilegiare a logiche di mero conservatorismo degli interessi di coloro che già esercitano arti liberali, lo sviluppo della concorrenza. Gli unici limiti pertanto che dovrebbe a suo parere incontrare l'informazione pubblicitaria sono quelli afferenti all'ordine pubblico e al buon costume.

Il senatore PERDUCA (*PD*) considera il provvedimento in titolo solo un piccolo passo per la effettiva e necessaria liberalizzazione delle professioni. La timidezza di tale intervento, che non affronta in radice le vere questioni, lo inducono a preannunciare la propria non partecipazione al voto finale.

In merito alle preoccupazioni espresse con riguardo alle attività pubblicitarie, osserva come esse siano la regola in altri ordinamenti, quali in quello statunitense.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) invita fin da ora a valutare l'opportunità di svolgere per l'istruttoria legislativa un ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il senatore GALPERTI (*PD*) chiede ai relatori di chiarire quali siano gli uffici del giudice di pace dei quali sarà disposto il mantenimento.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritiene necessario, in considerazione della presentazione al Parlamento anche dell'atto del Governo n. 494 di riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che la Commissione rivaluti il proprio metodo di lavoro. In particolare, si domanda se non sia opportuno sospendere temporaneamente l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 455, per procedere parallelamente all'esame dei due provvedimenti di revisione della geografia giudiziaria. All'uopo, fa presente che la Camera dei deputati ha rinviato la conclusione dell'esame dell'atto del Governo n. 455 a domani.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) ritiene che gli atti del Governo n. 455 e n. 494 siano inscindibilmente legati. Nel merito della revisione della geografia giudiziaria da essi proposta, esprime un giudizio fortemente critico. Con essi, infatti, si viene a determinare una vera e propria «macelleria giudiziaria», con un'evidente violazione del principio della garanzia del giudice di prossimità e con una conseguente penalizzazione dei territori. A ben vedere, infatti, si assiste ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla drastica soppressione delle sezioni distaccate e alla riduzione dei tribunali minori, in considerazione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità è comunque garantito dai giudici di pace, e dall'altro si dà seguito ad una netta riduzione del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio. Qualora l'Esecutivo non dovesse acconsentire alla richiesta di differimento anche del termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 455, si riserva di rivedere la proposta di parere già formulata, ribadendo l'apoditticità dei criteri seguiti nello schema, ed in particolar modo quello basato sul fattore antropico.

Il presidente BERSELLI avverte che è stato assegnato alla Commissione giustizia in data di ieri l'atto del Governo n. 494, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Avverte quindi che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, sarà integrata anche con il provvedimento sud-

detto. Fa presente peraltro che la Commissione giustizia della Camera dei deputati, in sede di Ufficio di Presidenza, ha deciso di differire l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 455, al fine di procederne all'esame in parallelo con lo schema di decreto legislativo n. 494.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), dopo un breve indirizzo di saluto al nuovo Sottosegretario, osserva come la Commissione sia chiamata in questa sede ad affrontare una materia di particolare delicatezza per la quale si può parlare di una vera e propria riforma epocale. Dopo aver ricordato come il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi attuativi scade il 15 settembre, sottolinea l'esigenza che si proceda in parallelo all'esame dei due provvedimenti. Nel sottolineare la proficuità del lavoro finora svolto con riguardo all'atto del Governo n. 455, osserva come il Ministro abbia mostrato, in relazione al nuovo schema di decreto legislativo, ampia disponibilità ad un confronto con le Commissioni parlamentari. Per tale ragione, ritiene necessario che il Parlamento svolga un approfondito esame sull'atto del Governo n. 494 anche attraverso lo svolgimento di audizioni e di sopralluoghi nei tribunali dei quali, in base allo schema, dovrebbe essere disposta la soppressione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) condivide l'esigenza di un esame contestuale, seppur con esiti separati, dei due schemi di decreto legislativo. Senza toni demagogici o polemici, osserva come non si possa acconsentire a che il Governo proceda ad una drastica riduzione del numero dei giudici di pace, alla totale soppressione delle sezioni distaccate ed anche ad una forte riduzione del numero dei tribunali minori, senza di fatto penalizzare i territori.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) concorda con l'esigenza di un approfondito esame palesata dal senatore Li Gotti, nella parte in cui la disponibilità mostrata dal Ministro ad una correzione dello schema di decreto legislativo è comunque vincolata al fatto che le modifiche stesse prospettate rispondano ai criteri di efficienza della giustizia e di risparmio della spesa. L'esigenza di una valutazione ponderata caso per caso deve rispondere quindi a criteri oggettivi, ulteriori rispetto a quello dell'effettivo organico togato o amministrativo del quale la delega non sembra tenere conto.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ricorda alla Commissione che lo scorso 4 luglio il Governo in Assemblea ha accolto un ordine del giorno, sottoscritto da senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari, su tale questione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) precisa che l'ordine del giorno accolto era stato sottoscritto a titolo personale dal solo senatore Chiurazzi. Con riguardo al nuovo schema di decreto legislativo, preannuncia fin da ora la richiesta di audizione sia dei Presidenti delle singole corti d'appello che dei rappresentanti delle Regioni.

Si apre quindi un breve dibattito sull'ordine del giorno accolto dal Governo, e sul *modus procedendi* per l'esame dei due schemi di decreto legislativo, nel quale intervengono i senatori BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), ALBERTI CASELLATI (*PdL*), D'AMBROSIO (*PD*) e CHIURAZZI (*PD*).

Il sottosegretario MAZZAMUTO si riserva di riferire al Ministro sulla richiesta di consentire alla Commissione di esprimersi sull'atto del Governo n. 455 anche oltre il termine già differito informalmente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri

(840) LI GOTTI ed altri. – Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1112) MARITATI e MARCENARO. – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale

(1904) PERDUCA e PORETTI. – Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.

Il senatore CASSON (*PD*), nel preannunciare una riformulazione del proprio emendamento riferito al comma 5 dell'articolo 12, sollecita la ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*), dopo aver ricordato gli esiti dei lavori della riunione dell'OSCE alla quale ha preso parte e della sensibilità mostrata da tale organismo internazionale sui provvedimenti in titolo, sottolinea come non si sia potuto procedere alla votazione delle proposte emendative, sulle quali sono stati già acquisiti il parere del relatore e del Governo, in ragione della mancata espressione del parere obbligatorio della Commissione bilancio. Conclude, sollecitando l'inserimento dei disegni di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, circostanza questa che consentirebbe alla Commissione di concludere il proprio esame in sede referente anche in assenza dei prescritti pareri obbligatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 494

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata domani, mercoledì 11 luglio alle ore 15,30, sarà integrato con l'esame dello schema di decreto legislativo n. 494, in materia di geografia delle circoscrizioni giudiziarie.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 10 luglio 2012

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1744 e 2486

Riunione n. 5

Relatori: MANTICA (PdL) e TONINI (PD)

Orario: dalle ore 11 alle ore 14

(1744) TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Plenaria

190^a Seduta

*Presidenza del Presidente
DINI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri De Mistura
e per le infrastrutture e per i trasporti Improta.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3086) *PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente DINI ricorda che il Protocollo in esame riveste grande importanza per tutti i Paesi che si affacciano sull'arco alpino e, in particolare per l'Italia. In sostanza, il Protocollo tende a favorire il passaggio del sistema di trasporto dalle infrastrutture stradali a quelle ferroviarie. Le ferrovie infatti producono tra i vari effetti positivi un minore inquinamento, un maggiore rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema, una velocizzazione dei transiti.

L'Unione europea considera questo Protocollo di grande importanza anche per tutti gli Stati dell'Unione oltrechè per i Paesi che confinano con le Alpi. La catena alpina infatti è una barriera naturale che deve essere necessariamente valicata per collegare il nord e il sud dell'Europa, ma anche l'est e l'ovest.

Fa in particolare riferimento, nell'ambito delle nuove reti transeuropee di trasporto (TEN) ai progetti prioritari n. 1 e n. 6.

Il progetto n. 1 collega l'asse Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo. Si tratta di una via nord-sud che attraversa le Alpi attraverso il corridoio del Brennero e include Germania, Austria e Italia. L'asse collegherà importanti aree urbane e incrementerà notevolmente le capacità di trasporto di persone e merci, consentendo altresì un passaggio dall'asfalto alla ferrovia nelle regioni di montagna ad alto impatto ambientale che attraversa.

Il progetto n. 6 è l'asse ferroviario Lione-Trieste-Divaccia/Capodistria-Divaccia-Lubiana-Budapest-confine ucraino che collega Lione con il confine ucraino. È il passaggio principale da est a ovest a sud delle Alpi di collegamento della penisola iberica con la parte orientale dell'Europa. Il lungo asse ferroviario attraversa le Alpi tra Lione e Torino e interessa quattro Stati membri dell'Unione (Francia, Italia, Slovenia e Ungheria). Anche in questo caso vengono collegate importanti aree urbane e si favorisce la via di collegamento ferroviaria, maggiormente rispettosa dell'assetto delle regioni montane attraversate.

Ricorda quindi di aver ricevuto, lo scorso 15 maggio, la visita di Pat Cox, coordinatore della Commissione europea, per la direzione generale per la mobilità e i trasporti, che si occupa in particolare del coordinamento dei trasporti ferroviari sull'asse Berlino-Verona. In tal caso il passaggio obbligato è attraverso il nuovo tunnel del Brennero. Pat Cox ha incontrato anche il Presidente della Camera dei deputati. In entrambe le occasioni il coordinatore europeo ha ribadito con convinzione l'auspicio che il Parlamento italiano proceda il più velocemente possibile alla ratifica del Proto-

collo trasporti, fondamentale per il passaggio «dalla strada alla ferrovia» per i collegamenti da un lato all'altro dell'arco alpino. Ha sottolineato inoltre l'importanza degli investimenti a livello nazionale quale fattore di attrazione anche del cofinanziamento dell'Unione europea.

Il Presidente ricorda di aver assicurato a sua volta la volontà di favorire una rapida ratifica del Protocollo e analoga intenzione è stata espressa dal Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

Nella seduta del 4 luglio scorso il sottosegretario De Mistura aveva fatto presente come da parte del Ministero degli esteri non sussistessero elementi ostativi a dare piena attuazione ad un impegno internazionalmente assunto. Il Protocollo è attualmente in vigore in Austria, Francia, Germania, Liechtenstein e Slovenia. Segretario generale della Convenzione per le Alpi è l'italiano Marco Onida. Nel biennio 2013-2014 la presidenza della Convenzione delle Alpi passerà all'Italia. Nel merito della materia, il rappresentante del Governo si è rimesso alla competenza primaria del Dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Il sottosegretario De Mistura ha fatto invece riferimento alle perplessità che sono state comunicate dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti circa l'opportunità di procedere alla ratifica del Protocollo trasporti. I dubbi erano legati essenzialmente al divieto contenuto nel Protocollo di costruire nuovi assi stradali transalpina, i possibili riflessi negativi che si sarebbero potuti produrre rispetto alla realizzazione di opere di impatto transnazionale, alla compatibilità con la normativa comunitaria vigente anche sul riparto dei costi per il transito e, conclusivamente alla mancata ratifica ad oggi del Protocollo dell'Unione europea, della Svizzera e del Principato di Monaco.

Rispetto a tali rilievi osserva come, a suo avviso, non sussistano preoccupazioni circa la possibile interferenza delle decisioni di altri Stati nella progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali interne.

Ricorda conclusivamente che nell'esame del provvedimento sulla ratifica della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli in prima lettura, il Senato aveva deliberato, nella seduta del 14 maggio 2009, di autorizzare la ratifica di tutti i Protocolli, ivi incluso quello sui trasporti. La Camera dei deputati aveva invece estrapolato il Protocollo sui trasporti e nel corso della terza lettura si era stabilito di approvare il testo trasmesso dalla Camera per consentire l'entrata in vigore della Convenzione medesima, sia pur priva del Protocollo in esame. Era stato peraltro presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegnava lo stesso ad operare una sollecita ratifica del Protocollo trasporti. Sull'emendamento volto a reintrodurre il Protocollo trasporti la Commissione bilancio si era espressa in senso non ostativo.

Il sottosegretario IMPROTA rileva anzitutto come il Protocollo sui trasporti annesso alla Convenzione per la protezione delle Alpi sia stato sottoscritto il 31 ottobre del 2000. A distanza di dodici anni il contesto di riferimento è profondamente mutato. La nuova normativa comunitaria sulle reti transeuropee di trasporto ferroviario prevede una serie di corridoi

di cui di particolare interesse per l'Italia sono quello baltico-adriatico, Helsinki-La Valletta, il corridoio mediterraneo e quello da Lione al confine ucraino. Favorire il passaggio dal trasporto su strada a quello ferroviario implica la necessità di rafforzare le opere infrastrutturali a corredo. Paveva il rischio che, in particolare, gli articoli 8 e 11 del protocollo sui trasporti possano creare difficoltà per l'Italia, rinviando a consultazioni con Stati esteri la realizzazione e gestione di progetti interni. È opportuna quindi un'ulteriore riflessione sulle modalità di programmazione delle grandi opere infrastrutturali in Italia, nel rispetto dell'impatto ambientale e del coinvolgimento dei territori interessati.

Fa presente poi che quella italiana è una situazione particolare dal punto di vista dei trasporti e della logistica: la mobilità delle merci è per circa l'80 per cento legata al trasporto su strada, e in tale settore la maggior parte delle imprese conta uno solo o un numero molto limitato di addetti. Una riforma del settore è attesa da tempo ed è ad oggi tanto più urgente, anche considerando il raffronto con l'autotrasporto in Francia e in Germania, dove la velocità media del trasporto è ben superiore a quella italiana. A ciò si affianca la problematica della sostenibilità ambientale dell'autotrasporto, poiché in Italia il parco veicoli è mediamente più vetusto; occorrerebbe procedere con urgenza a politiche di sostegno alla diffusione di veicoli meno inquinanti.

Rileva come una ratifica da parte dell'Italia del Protocollo subito dopo la sottoscrizione avrebbe potuto favorire il rilancio delle opere infrastrutturali ferroviarie nel Paese, sull'esempio degli altri importanti Stati europei che hanno già ratificato il Protocollo. La situazione italiana di oggi impone invece un'estrema cautela onde tutelare il ruolo strategico del Paese in ambito europeo anche rispetto al sistema portuale e alle piattaforme logistiche. Il principio per cui chi più inquina più paga potrebbe danneggiare gli interessi nazionali.

Ribadisce l'urgenza di un riordino del settore dell'autotrasporto, eventualmente già in sede di esame parlamentare del disegno di legge sulla revisione della spesa pubblica per attuare interventi a breve scadenza.

Nel merito della scelta politica sull'autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale si rimette infine alle valutazioni della Commissione.

Il presidente DINI prende atto degli ampi chiarimenti forniti dal sottosegretario, rilevando tuttavia come considerazioni di ordine generale sul sistema dell'autotrasporto in Italia non possano condurre a procrastinare ulteriormente l'adozione di decisioni di impatto più specifico che potrebbero avere positive ripercussioni per l'Italia con riferimento alla realizzazione di importanti infrastrutture europee.

Del resto, fa presente come la costruzione di assi stradali transfrontalieri debba incontrare l'accordo degli Stati confinanti, e ciò non sarebbe possibile quantomeno con quei Paesi dell'arco alpino che hanno già ratificato il Protocollo.

Sottolinea quindi come la ratifica del Protocollo favorirà l'avanzamento dei lavori per la costruzione del nuovo tunnel del Brennero, che dovrebbero concludersi nel 2025. Il tempo a disposizione è quindi ampio per analizzare le ripercussioni del Protocollo sul sistema dell'autotrasporto e per porre rimedio a livello normativo. A tale conclusione conducono le positive sollecitazioni da parte dell'Unione europea.

Ritiene pertanto che le argomentazioni del rappresentante del Governo non siano conclusive.

Il sottosegretario IMPROTA chiarisce come non vi sia alcuna posizione aprioristicamente contraria da parte del Governo rispetto alla ratifica del Protocollo trasporti. Tuttavia, gli anni trascorsi dal 2000 al 2012 hanno impedito di cogliere un'importante occasione per favorire sin dall'inizio la realizzazione di grandi opere e hanno altresì condotto alla scarsa produttività dei sussidi erogati al settore dell'autotrasporto. Tale settore è oggi quanto mai vulnerabile rispetto alla concorrenza straniera e vi sono seri rischi con la ratifica del Protocollo di danneggiare ulteriormente l'importante comparto economico del trasporto su gomma.

Il presidente DINI fa presente che la galleria del Brennero è già in corso di costruzione. Un primo passo importante per l'Italia è stato compiuto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica che il 18 novembre 2010 ha emanato una delibera riguardante l'approvazione del costo totale della galleria di base del Brennero. L'impegno finanziario garantisce la copertura del progetto nell'arco dell'intero periodo di costruzione. La delibera del CIPE è stata presentata dall'Italia all'incontro della Commissione intergovernativa Austria-Italia tenutosi a Roma il 19 novembre 2010 alla presenza del coordinatore Pat Cox. L'accordo sui costi totali, pari a 7.460 milioni di euro è stato confermato dall'Austria.

Da parte della Commissione europea, la ratifica del Protocollo trasporti è considerata un passaggio importante per la realizzazione delle reti ferroviarie intraeuropee e per il progressivo passaggio dei trasporti dalla strada alla ferrovia.

Prende atto tuttavia che la posizione del Governo appare essere quella di considerare prevedibile un'attesa per procedere principalmente al riordino del settore dell'autotrasporto.

Il relatore AMORUSO (*PdL*) ricorda a sua volta come l'approvazione della Convenzione per la protezione delle Alpi sia stata possibile solo eliminando il Protocollo dei trasporti; ciò non toglie che tale Protocollo risulti comunque urgente per numerosi motivi, tra i quali le sollecitazioni europee in tal senso.

I motivi di cautela esposti dal rappresentante del Governo risultano a suo avviso non sufficienti a condurre alla mancata autorizzazione alla ratifica di un impegno assunto internazionalmente dall'Italia.

Fa presente che l'arretratezza e le difficoltà del comparto dell'auto-transporto in Italia destano sicuramente preoccupazione e vanno affrontate con sollecitudine, a tutela dell'importante patrimonio costituito dall'ecosistema alpino.

Ostacolare o rallentare la realizzazione del progetto Berlino-Palermo sarebbe tuttavia un sicuro danno per l'Italia, distaccando le regioni del Sud dell'Europa dal resto del continente. Anche dal punto di vista del trasporto delle merci, l'alternativa ferroviaria per risalire la penisola è senz'altro da preferirsi.

Auspica pertanto non solo l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento in esame ma anche, in generale, il pieno coinvolgimento dell'Italia nel sistema di trasporto e collegamento europeo.

Il senatore TONINI (*PD*) fa presente che i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali sono la materia principale di competenza della Commissione affari esteri. Di norma, pertanto, l'esigenza di rispettare gli impegni assunti internazionalmente conduce a decisioni ampiamente condivise dalle parti politiche rappresentate in Commissione, secondo tempi tali che implicano che differenti governi abbiano proceduto alla negoziazione ovvero alla presentazione della ratifica.

Nel caso del Protocollo trasporti, la separazione dai restanti Protocolli della Convenzione delle Alpi aveva rappresentato un decisione difficile, ma necessaria per garantire l'entrata in vigore della Convenzione stessa per l'Italia.

Ciò premesso, occorrono a suo avviso motivazioni decisive per non procedere alla ratifica anche di tale Protocollo. I motivi di cautela espressi dal rappresentante del Governo non costituiscono ragioni insuperabili, tenuto conto anzitutto dei margini di applicazione consentiti dal testo dell'Accordo. Si attua peraltro una riorganizzazione sistematica della materia con limitati elementi innovativi rispetto alla normativa già vigente.

Reputa inoltre indispensabile superare l'ottica della tutela di interessi di parte ed anzi utilizzare l'esistenza di vincoli esterni per dare nuovo impulso al riordino normativo dell'autotrasporto, settore che da tempo ha necessità di un riassetto.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide le considerazioni svolte dal presidente Dini e dal relatore Amoruso. Preso atto, infatti, delle preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo, ritiene indispensabile operare una scelta politica di fondo nel senso della valorizzazione del trasporto ferroviario in contesti delicati dal punto di vista della tutela ambientale. La costruzione del tunnel del Brennero è a suo avviso nettamente da preferirsi rispetto al rafforzamento dell'asse autostradale. Il futuro dei commerci dell'Unione europea e dell'Italia passa anche attraverso questo snodo fondamentale. L'autotrasporto potrà così affiancarsi a opere infrastrutturali più moderne.

Sollecita pertanto l'approvazione del provvedimento per consolidare il recupero della credibilità dell'Italia sulla scena internazionale.

Il sottosegretario IMPROTA prende atto delle opinioni espresse nel corso del dibattito e ribadisce comunque l'esigenza di una ferma tutela degli interessi nazionali italiani anche nel settore dei trasporti, sull'esempio di altri importanti Stati europei che non dispongono dell'alternativa del trasporto via mare e che operano con decisione in tal senso.

Il presidente DINI verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione approva all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario DE MISTURA riferisce della posizione assunta dal Governo italiano durante la Conferenza di Tokyo sulla ricostruzione in Afghanistan. Nel riconfermare l'impegno economico della Comunità internazionale, l'Italia ha rimarcato la necessità che sussista un preciso collegamento tra supporto finanziario e assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni locali, nonché di tutelare con grande fermezza i diritti della popolazione femminile.

Il presidente DINI prende atto positivamente delle notizie fornite dal sottosegretario De Mistura ricordando come nelle recenti elezioni libiche il voto femminile risulti essere stato determinante nel contenimento delle istanze religiose più estremiste.

Il PRESIDENTE avverte infine che il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge di riforma della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo si riunirà domani, mercoledì 11 luglio, alle ore 14,30 e giovedì 12 luglio, alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria**728^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3350) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore AGOSTINI (*PD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sugli emendamenti 1.3 e 1.5. Osserva che era rimasto in sospeso l'esame della proposta 1.0.1: con riferimento a tale emendamento, occorre valutare gli effetti finanziari della lettera *a*), mentre la lettera *c*) amplia la platea dei soggetti destinatari di misure di finanziamento.

Il sottosegretario POLILLO dà lettura di una nota di chiarimenti, in cui si formula un avviso di contrarietà sugli emendamenti 1.3 e 1.5, mentre si registra l'assenza di obiezioni sulla proposta 1.0.1.

Il senatore MORANDO (*PD*) si sofferma sull'emendamento 1.0.1 testé citato, chiedendo chiarimenti sulle modalità di funzionamento del

fondo per la formazione disciplinato dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2009.

Il presidente AZZOLLINI fornisce i chiarimenti richiesti.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore AGOSTINI (*PD*) propone l'approvazione di una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.5.

Sull'emendamento 1.0.1 il parere è di nulla osta».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(3372) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere in parte contrario ed in parte non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario ed in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti rilevando preliminarmente, per quanto di competenza, la mancata trasmissione della Relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In relazione all'articolo 1, primo comma, lettera *b-ter*), capoverso «Articolo 3-*ter*», riguardante la gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze, fa presente che occorre chiarire se l'esenzione delle regioni dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per l'uso delle radiofrequenze possa determinare minori entrate per il bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 1, primo comma, lettera *c*), n. 10, si prevede la possibilità di ricorrere al Fondo di riserva per le spese impreviste, per far fronte ad eventi calamitosi; in tale caso, si dispone la reintegrazione, totale o parziale, del Fondo, attraverso la riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate in allegato alla legge. Al riguardo, evidenzia che alcune di tali voci hanno natura di spese in conto capitale, mentre il Fondo di riserva ha natura corrente. Pertanto, si chiedono chiarimenti, al fine di evitare l'insorgenza di una dequalificazione della spesa. In merito all'articolo 1, comma 1-*bis* – sull'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese di comuni e province per eventi calamitosi – segnala che occorre chiarire se l'utilizzo delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali possa pre-

giudicare gli interventi previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 2, con riferimento all'avvalimento dei comuni di Firenze e Venezia, osserva che andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare la neutralità della norma; relativamente, invece, alla proroga, non oltre il 31 dicembre 2012, delle gestioni commissariali che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, occorre la conferma che le stesse possano operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 3, sull'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, chiede conferma della congruità del comma 4-bis, al fine di fronteggiare lo sfioramento del patto di stabilità interno da parte della Regione Campania, posto peraltro che il ricorso al Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa presenta profili di criticità sul piano della correttezza contabile. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 133/2012 del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che occorre verificare la corretta quantificazione dell'onere e l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 1.3. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.4. In merito all'emendamento 1.5, segnala che il ricorso ai commissari delegati – previsti dal comma 4 dell'articolo 5 e dal comma 4 dell'articolo 5-bis – potrebbe comportare nuovi oneri, per cui si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria; inoltre, risulta potenzialmente oneroso il comma 2 del nuovo articolo 5-bis. Rileva l'opportunità di valutare poi gli effetti finanziari dell'emendamento 1.9, che abroga la facoltà per le Regioni, in caso di calamità naturali, di incrementare l'accisa sui carburanti. Risulta altresì necessario acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 1.11, che modifica la copertura finanziaria del decreto. Osserva poi la necessità di valutare la fattibilità della proposta 1.10. In merito agli emendamenti 1.12 e 1.13, rileva che occorre verificare se la riduzione delle voci di spesa indicate in allegato non sia tale da comportare nuovi oneri o danneggiare l'operatività del fondo per le spese impreviste. Osserva che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 1.14. Occorre poi verificare gli effetti sulle entrate dell'emendamento 1.16. Fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.19, 1.30, 1-bis.0.1 e 3.4. L'emendamento 1.28 rileva che non risulta coerente con la normativa di contabilità pubblica. Segnala che occorre acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 1.31, anche per valutare la congruità della copertura. Risulta necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 1-bis.0.3. Osserva la necessità di valutare la congruità della copertura dell'emendamento 3.3, che proroga i termini di efficacia di alcune gestioni commissariali. Rileva quindi l'opportunità di valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 e 3.11, che salvaguardano gli effetti di alcune gestioni commissariali. Osserva la necessità di valutare altresì, gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 3.200 e 3.201, che comunque comportano maggiori oneri, rispettivamente, ai commi 4.1 e 4-ter. Rileva l'opportunità di valutare poi la congruità della coper-

tura degli emendamenti 3.12, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 (in quest'ultimo caso, si può ipotizzare l'inserimento di un tetto di spesa). Osserva quindi l'opportunità di valutare, infine, l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di verificare la congruità della copertura, dell'emendamento 2.0.1. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO dà lettura di una nota di chiarimenti ai rilievi sollevati dal Relatore sul testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la puntualità delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, rileva tuttavia che la copertura contenuta nel comma 4-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 presenta profili di criticità: infatti, alla compensazione degli effetti derivanti dall'acquisto, da parte della regione Campania, del termovalorizzatore di Acerra, si fa fronte, per 218 milioni di euro, riducendo la dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel rammentare l'esistenza di precedenti norme di analogo tenore, reputa pertanto opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà su tale previsione, per ragioni di mera opportunità della copertura.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO si sofferma sull'emendamento 1.4, rilevando che le risorse ivi utilizzate a copertura risultano disponibili, ma che una risoluzione approvata presso l'altro ramo del Parlamento ne prevede l'utilizzo per diversa finalità.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno esprimere un parere di contrarietà semplice su tale proposta.

Successivamente, propone di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.9.

Il senatore AGOSTINI (PD) suggerisce di limitarsi ad esprimere un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.9, in quanto viene abrogata la semplice facoltà, per le Regioni, di incrementare l'accisa sui carburanti oltre il livello massimo previsto dalla legge.

Il PRESIDENTE ribadisce l'opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale emendamento, poiché l'approvazione renderebbe estremamente complicato reperire le risorse necessarie per fronteggiare eventi di calamità naturale.

Propone, poi, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.11 per mancanza di relazione tecnica.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) osserva come la relazione tecnica dovrebbe essere prodotta dal Governo, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la fondatezza di tale rilievo, ricorda come, sulla base di una giurisprudenza consolidata, questa Commissione è solita formulare, in via prudenziale, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nei casi in cui la mancanza di relazione tecnica impedisca una valutazione ponderata sulle proposte emendative.

Nei casi in cui, invece, la copertura finanziaria risulti palesemente adeguata a far fronte all'onere finanziario, la Commissione è solita esprimere una valutazione di nulla osta, nonostante la contrarietà del Governo.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) prende atto della risposta fornita, osservando che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.11 risulta motivato dalla mancanza del tempo sufficiente ad acquisire dal Governo l'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario POLILLO rileva altresì che, nel caso dell'emendamento 1.11, la copertura ivi contenuta appare palesemente incongrua.

Sull'emendamento 1.10 il PRESIDENTE e il senatore MORANDO (*PD*) rilevano l'assenza di profili di onerosità.

Il sottosegretario POLILLO esprime, invece, un avviso contrario sull'emendamento 1.10.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, ad eccezione dell'articolo 3, comma 4-*bis*, ultimo periodo, sul quale il parere è di semplice contrarietà.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.9, 1.11, 1.16, 1.19, 1.28, 1.30, 1.31, 1-bis.0.1, 2.0.1 e 3.4.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13 e 1-bis.0.3.

Sull'emendamento 1.14 (testo 2), il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "sopprimere il numero 9 e".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria

364^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (n. 480)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 20 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente BALDASSARRI comunica che non è stata ancora sciolta la riserva con cui è stata disposta l'assegnazione del provvedimento in titolo. Tuttavia, considerato il carico di lavoro che attende la Commissione nelle prossime settimane, riterrebbe preferibile procedere, già nel corso della prossima settimana, all'espressione del parere sul provvedimento, acquisendo il previo assenso della Presidenza del Senato circa il superamento del vincolo di procedibilità tuttora previsto, nel caso in cui non venisse trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

La Commissione concorda con il Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi (n. 486)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente BALDASSARRI comunica che sono pervenute alla Commissione da parte di numerosi soggetti note scritte contenenti proposte di modifica al testo del provvedimento in titolo.

Rivolge quindi al relatore l'invito a procedere a un'analisi della documentazione acquisita per riferire successivamente su di essa alla Commissione, per orientarne al meglio i lavori in sede di valutazione del parere.

Il relatore COSTA (*PdL*) assicura la propria piena disponibilità a procedere nei termini indicati dal Presidente, sottolineando che la materia in esame merita la massima attenzione da parte della Commissione. Si riserva infine di acquisire anche l'orientamento del Governo sulle proposte di modifica trasmesse alla Commissione.

Intervenendo nella discussione generale, il senatore MUSI si sofferma sul fatto che il provvedimento in esame introduce l'obbligo del monomandato per gli agenti in attività finanziaria, superando il previgente regime, basato invece sull'opposta previsione del plurimandato. Dopo aver osservato che tale scelta normativa va nella direzione esattamente opposta rispetto alle modifiche concernenti l'intermediazione in campo assicurativo, con il superamento del vincolo di esclusiva, richiama criticamente il fatto che lo schema di decreto legislativo nega agli agenti il diritto alla corresponsione della indennità di fine rapporto, nei confronti degli intermediari finanziari con i quali si sia avuta la cessazione del rapporto contrattuale. Dopo aver espresso le proprie perplessità circa il fatto che una simile previsione possa essere contenuta nella direttiva a suo tempo recepita, ritiene che sarebbe opportuno inserire nel parere una sottolineatura critica in relazione a tale questione, senza voler sindacare nel merito la scelta di introdurre il vincolo del monomandato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1551

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sollecita la tempestiva ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1551 (disposizioni per l'annullamento obbli-

gatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte), di cui è cofirmatario, sottolineando che il direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Bepfer, ha comunicato in via informale la propria disponibilità a collaborare per il perfezionamento del testo legislativo.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che la Commissione ha convenuto, nella seduta del 27 giugno scorso, di costituire un Comitato ristretto per valutare le modifiche da apportare al disegno di legge, attraverso una completa riscrittura dell'articolato, prevedendo anche l'intervento del rappresentante del Governo e il supporto tecnico dell'Agenzia delle entrate.

Dopo un intervento della senatrice LEDDI, il sottosegretario CERIANI giudica importante la sottolineatura espressa dal senatore Lannutti in merito alla disponibilità dell'Agenzia delle entrate, a conferma della proficua interlocuzione tra il Governo e le strutture tecniche dell'amministrazione finanziaria.

Ribadisce quindi la disponibilità del Governo a partecipare, anche con il diretto intervento dei tecnici dell'Agenzia delle entrate, ai lavori del comitato ristretto per completare l'*iter* del provvedimento, sottolineando l'opportunità di preservare l'autonomia decisionale e la competenza del Parlamento a legiferare sulla materia oggetto del disegno di legge.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto della disponibilità del rappresentante del Governo, preannuncia quindi che il Comitato ristretto potrà essere convocato a partire dalla prossima settimana per iniziare i propri lavori redazionali sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria**394^a Seduta**

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione n. 3-02951 del senatore Marcucci, avente ad oggetto la vicenda dei cinque alunni della scuola «Tifoni» di Pontremoli non ammessi, in sede di scrutinio, alla frequenza della classe successiva di scuola primaria. Nell'assicurare che tale vicenda, che ha anche trovato vasta eco presso i mezzi di informazione, è stata attentamente seguita dall'Amministrazione scolastica in considerazione della delicatezza del caso, riporta anzitutto i dati numerici relativi alle classi in cui si sono verificate le bocciature. Riferisce quindi che le classi in questione sono una di 27 alunni e l'altra di 30; il numero maggiore dei respinti, ovvero 4 su 5, si è verificato nella classe con il minor numero di alunni, ciò dimostrando che non ci sarebbe correlazione tra classi numerose e alunni respinti.

Il Sottosegretario comunica altresì che la scuola aveva avuto un organico adeguato alle esigenze, che ha permesso il funzionamento di numerose classi a tempo pieno e la conseguente disponibilità di ore di compresenza, pari a 58. Tali ore – osserva – dovrebbero consentire di migliorare l'offerta didattica e, in particolare, di promuovere la personalizzazione di percorsi di apprendimento soprattutto nelle due classi in questione che ac-

colgono al loro interno alunni con bisogni educativi specifici, come un bambino diversamente abile e alcuni stranieri.

Evidenzia inoltre che all'alunno diversamente abile sono state assegnate 12 ore di sostegno e altre 6 ore aggiuntive derivanti dall'attuazione della sperimentazione di «Azione di sistema per l'integrazione degli alunni disabili», realizzata in attuazione di un apposito Protocollo d'intesa stipulato tra l'Ufficio scolastico regionale e la regione Toscana.

Rende noto poi che, all'esito dello scrutinio, è stata subito disposta una visita ispettiva, dalla quale è emerso che il provvedimento di non ammissione dei cinque alunni non era stato adeguatamente motivato; la scuola è stata quindi invitata a riesaminare la valutazione, che è stata peraltro confermata.

A ogni modo, al fine di garantire il corretto svolgimento degli scrutini, dal prossimo anno scolastico il Sottosegretario assicura l'impegno dell'Amministrazione ad adottare misure per migliorare le competenze valutative dei docenti della scuola primaria e per ottimizzare le competenze di gestione delle risorse umane, con la promozione della flessibilità per il raggiungimento, in maniera efficace, degli obiettivi.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) esprime un sincero ringraziamento al Sottosegretario per la celerità nella risposta e per la puntuale descrizione della situazione della scuola. Nel contestare tuttavia la tesi della mancanza di correlazione tra classi numerose ed alunni respinti, in quanto basata su un campione eccessivamente ridotto per assurgere a dato statistico, manifesta forte preoccupazione per la vicenda, tenuto conto che l'elevato numero di bocciature ha riguardato la prima elementare, peraltro in un territorio con basso rischio sociale. Reputa dunque necessario un approfondimento ulteriore ed un approccio diverso da parte del Ministero, atteso che detta percentuale di bocciati non è a suo avviso giustificabile né congrua con il quadro di riferimento.

Non può dunque dichiararsi soddisfatto della risposta e si augura comunque che la circostanza – a suo giudizio assai grave – non venga sottostimata dal Dicastero.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde indi all'interrogazione n. 3-02780 della senatrice Soliani, in merito alla questione della proroga dei mandati dei rettori delle università. Nel ricordare che la legge n. 240 del 2010 contiene, all'articolo 2, comma 9, alcune norme di proroga dei mandati rettorali e, in particolare, di quelli in scadenza alla data di adozione dei nuovi statuti, precisa che il terzo periodo del suddetto articolo 2, comma 9, prevede una disposizione speciale (e quindi prevalente) rispetto a quanto previsto al primo periodo del medesimo articolo relativamente alla decadenza degli organi collegiali e monocratici elettivi al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. La *ratio* è di evitare la coincidenza tra la fase di attuazione delle nuove previsioni statutarie e l'elezione del rettore, coincidenza che avrebbe riflessi a suo avviso non

positivi sul buon andamento della gestione dell'ateneo nella fase di transizione.

Riferisce perciò che il Ministero, in linea con la *ratio* della norma in esame, ha ritenuto che la proroga dei mandati rettorali facesse riferimento ai rettori in carica al momento dell'adozione definitiva dello statuto, al fine di assicurare il recepimento dei rilievi formulati sui testi statutari nell'esercizio del prescritto controllo di legittimità e di merito e la piena attuazione dei principi introdotti dalla riforma universitaria. Reputa dunque corretto che, se l'adozione definitiva dello statuto è deliberata nel corso dell'anno accademico 2011-2012, il mandato del rettore vada a scadenza alla fine dell'anno accademico 2012-2013. Ciò – ribadisce – per garantire la continuità nella gestione degli atenei in una limitata fase di transizione.

Aggiunge peraltro, a sostegno della circostanza che la soluzione fornita è in linea con il tenore della disposizione e con lo scopo che il Legislatore ha ritenuto di voler raggiungere, che la transizione al nuovo ordinamento da parte delle università statali non si completa con la sola adozione dello statuto, essendo esse tenute a trasmettere al Ministero anche i nuovi regolamenti generali prima della loro approvazione definitiva, ai fini del controllo previsto dalla legge n. 168 del 1989.

Fa presente in conclusione che il TAR per l'Abruzzo, con ordinanza depositata in data 24 maggio 2012, ha accolto la domanda cautelare formulata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato sul ricorso prodotto nell'interesse del Ministero avverso il decreto con cui il decano dei professori dell'Università de L'Aquila ha indetto le elezioni del rettore del medesimo ateneo per il sessennio 2012-2018.

La senatrice SOLIANI (PD) reputa positivi i chiarimenti offerti dal Ministero benché avvengano dopo circa sette mesi di incertezza in merito alla durata della proroga dei mandati rettorali. Tiene a precisare che la legge n. 240 stabilisce, in linea generale, una riduzione della durata del mandato del rettore, che non si concilia con il protrarsi delle proroghe. Nel lamentare pertanto le difficoltà di rendere effettivi i cambiamenti nel sistema universitario, deplora l'incertezza delle regole e il proliferare di un contenzioso incentrato sul momento in cui lo statuto si intende adottato. A tale ultimo riguardo prende atto che secondo il Ministero per «adozione» si intende quella definitiva, mentre la formulazione letterale della legge n. 240 potrebbe fare riferimento anche alla prima adozione.

Si dichiara dunque contraria all'allungamento dei tempi delle proroghe, rilevando peraltro criticamente l'assenza di un'interpretazione chiarificatrice da parte del Ministro nonostante le numerose richieste delle università sulla questione. Reputa infatti che tale atteggiamento sia stato negativo sul piano istituzionale e costituzionale, tanto più che l'attuazione dell'autonomia universitaria è strettamente correlata alla *governance*. Afferma comunque che la legge prevede solo un anno di proroga e dunque si augura che la vicenda possa al più presto concludersi, evitando ulteriori disordini e il prevalere di interessi parziali.

Dopo aver sottolineato come gli statuti siano a loro volta connaturati all'autonomia universitaria, riferisce che una recente sentenza del Tar di Perugia conferma l'interpretazione restrittiva del dettato della legge n. 240, limitando ad un solo anno la possibilità di proroga. Richiamando brevemente le motivazioni della citata sentenza, rivendica il valore delle elezioni nel mondo accademico quale elemento di democrazia e di partecipazione delle componenti vitali dell'università. Si dichiara pertanto contraria all'autoritarismo dei rettori, precisando altresì che la summenzionata sentenza definisce l'elettorato attivo e passivo quale diritto inalienabile.

Giudicando dunque la risposta non aggiornata al pronunciamento del Tar di Perugia, si dichiara non soddisfatta e si augura che gli atenei siano al più presto messi nelle condizioni di poter eleggere non solo gli organi collegiali ma anche quelli monocratici.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

AFFARE ASSEGNATO

Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Doc. VII, n. 165)

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. VII-bis*, n. 1)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso, durante la quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa la discussione generale.

Replica il relatore RUSCONI (*PD*), registrando con soddisfazione la consonanza degli interventi nel dibattito rispetto ai contenuti dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni. A tale ultimo riguardo esprime un particolare apprezzamento alla disponibilità delle Regioni ad attuare la sentenza secondo il principio di sussidiarietà verticale e di gradualità, ferma restando la necessità di utilizzare parametri unici.

Illustra quindi uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale sono individuati alcuni impegni di carattere generale indirizzati all'Esecutivo, per quanto concerne le modalità del confronto con le amministrazioni regionali e la certezza dei criteri. In seconda battuta, fa presente di aver suggerito la previsione di parametri considerati come media regionale, come del resto richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in modo da rispettare le diverse realtà territoriali. Osserva infine che, a fronte di un parametro di 910 alunni a legislazione vigente e una media regionale pari a 861 alunni, potrebbe essere proposta la soglia di 900 alunni.

Il sottosegretario Elena UGOLINI ritiene che lo schema di risoluzione sia coerente con quanto il Ministero si è impegnato a realizzare

con le amministrazioni regionali. Ribadisce infatti che l'anno scolastico 2012-2013 inizierà senza cambiamenti rispetto alla sentenza della Corte, mentre la pronuncia della Consulta si attuerà a partire dal 2013-2014. In questo caso il Dicastero assegnerà un contingente di dirigenti scolastici alle Regioni, le quali saranno chiamate a decidere le modalità di distribuzione in relazione alle diverse esigenze, nel rispetto degli studenti e della natura del territorio.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si dichiara d'accordo con l'impostazione della risoluzione, manifestando tuttavia il dubbio che nella definizione del parametro non sia adeguatamente considerato il diverso peso che la natura del territorio gioca all'interno di ciascuna Regione. Afferma infatti che, accanto al numero di alunni, dovrebbe essere previsto anche un collegamento con la specificità territoriale.

Il sottosegretario Elena UGOLINI osserva che le considerazioni del senatore Asciutti possono essere ricomprese nella considerazione dei parametri come media regionale.

Il relatore RUSCONI (*PD*) condivide la fondatezza delle affermazioni del senatore Asciutti, ricordando comunque che le Regioni si sono dichiarate disponibili ad aggiustamenti e compensazioni, secondo un principio di solidarietà e di sussidiarietà verticale, tanto più che esse sono assai differenti fra loro. Proponendo dunque la soglia di 900 alunni e alla luce delle dichiarazioni rese dalle amministrazioni regionali, potrà essere agevolmente individuata una soluzione equilibrata e graduale per tutte. L'eventuale maggiore precisione nella elaborazione dei parametri deve quindi a suo avviso essere lasciata alla concertazione tra Governo e Regioni.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente che la presunta compensazione tra le Regioni si basa su un dato volontario e presuppone comunque un problema territoriale.

Il senatore PROCACCI (*PD*) concorda con le osservazioni del senatore Asciutti, sottolineando come accanto al numero di alunni e all'esigenza di contenimento della spesa pubblica, vada previsto anche un criterio oggettivo che tenga conto delle caratteristiche del territorio, come ad esempio la densità abitativa. Occorre infatti dare certezza e chiarezza onde poter poi assicurare una gestione coerente e non traumatica.

Nel dare atto alle Regioni di un atteggiamento di responsabilità per quanto riguarda la non applicazione della sentenza per il prossimo anno, chiede a sua volta che si modifichi la bozza di risoluzione inserendo esplicitamente l'aspetto territoriale nella predisposizione dei criteri.

Anche la senatrice SOLIANI (*PD*) condivide la sollecitazione del senatore Asciutti, paventando che il dato numerico esclusivamente quantita-

tivo degli alunni non sia sufficiente a rappresentare le diversità territoriali. Chiede inoltre che venga preso in considerazione anche un ulteriore parametro, relativo alla coerenza didattica della scuola con il sistema generale di istruzione.

Il presidente POSSA (*PdL*) manifesta perplessità sul punto n. 4) degli impegni di carattere generale di cui alla lettera A. Ritiene infatti che i risparmi debbano essere ottenuti celermente, in un'ottica che mal si concilia con la gradualità. Concorda perciò con la fissazione di un parametro che rispetti l'autonomia regionale, ma pone al tempo stesso l'accento sull'esigenza di conseguire rapidamente i risparmi.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) ravvisa una contraddizione nel summenzionato punto 4). Osserva infatti che la prevista gradualità dei processi di dimensionamento contrasta con l'asserita volontà di non sottoporre le istituzioni scolastiche a continui mutamenti.

Il senatore PITTONI (*LNP*) fa presente che l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulla *spending review*, limita la tutela delle minoranze linguistiche a quelle di lingua madre straniera, discriminando così quelle che sono parlate solo in Italia. Ciò, nonostante che la legge n. 482 del 1999 disponga una tutela unitaria per tutte le minoranze. Poiché ciò ha una sua rilevanza nell'attribuzione delle dirigenze scolastiche, chiede di inserire un richiamo alla piena tutela di tutte le minoranze al punto 1) degli impegni di dettaglio di cui alla lettera B.

Il senatore MILONE (*PdL*) osserva che, laddove si preveda l'incrocio di più parametri, occorre stabilire un tetto massimo ed uno minimo anziché individuare un dato numerico unico.

Preso atto dei suggerimenti avanzati, il relatore RUSCONI (*PD*) si dichiara disponibile a sopprimere il punto n. 4) degli impegni di carattere generale di cui alla lettera A, nonché a modificare il punto 1) degli impegni di dettaglio di cui alla lettera B nel senso di tenere conto anche delle caratteristiche dei territori, nonché della coerenza delle scelte didattiche delle scuole rispetto al sistema nazionale.

Il presidente POSSA (*PdL*) rileva che la coerenza didattica delle scuole non può che rientrare fra i criteri con cui le Regioni distribuiscono il contingente di dirigenti scolastici loro attribuito dallo Stato.

Concorda il senatore ASCIUTTI (*PdL*).

Il senatore PITTONI (*LNP*) rinnova la richiesta di introdurre una esplicita tutela di tutte le minoranze linguistiche al punto 1) degli impegni di dettaglio di cui alla lettera B.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) esprime netta contrarietà a tale proposta.

A giudizio del senatore ASCIUTTI (*PdL*) detta tematica deve essere affrontata nella sua sede propria, rappresentata dal decreto-legge sulla *spending review*.

Conviene il senatore VALDITARA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Egli coglie altresì l'occasione per dichiararsi d'accordo con la prospettiva di assegnare alle Regioni un contingente fisso di dirigenti scolastici, calcolato sulla base delle esigenze di risparmio pubblico, nell'ambito del quale possono essere compiute le scelte di competenza regionale.

Il relatore RUSCONI (*PD*) modifica conclusivamente la bozza di risoluzione precedentemente illustrata in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice SOLIANI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo soddisfazione per l'ampio recepimento delle indicazioni contenute nella sentenza n. 147 della Corte costituzionale. Non va infatti dimenticato, osserva, che sono in gioco diritti costituzionali di primaria importanza, atteso che il dimensionamento della rete scolastica deve consentire a ciascun allievo le medesime opportunità di istruzione.

Anche il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ringraziando il relatore per aver accolto la sua richiesta di modifica.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si dichiara disponibile a votare a favore, purchè sia inserito il riferimento alla tutela di tutte le minoranze linguistiche. Trova del resto inconcepibile che la Commissione non condivida tale tematica.

Il relatore RUSCONI (*PD*), pur comprendendo la rilevanza della problematica sollevata dal senatore Pittoni, osserva che essa non è pertinente con l'argomento in esame. Nel manifestare perciò piena disponibilità ad affrontarla nell'ambito del decreto-legge sulla *spending review*, dichiara di non modificare ulteriormente la bozza di risoluzione presentata.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previa dichiarazione di astensione del senatore PITTONI (*LNP*), la Commissione accoglie a maggioranza la bozza di risoluzione del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1026) LUMIA ed altri. – *Disposizioni relative alla sanatoria definitiva per i medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(2786) DE LILLO. – *Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1983 al 1991*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BARELLI (*PdL*) riferisce che sono stati assegnati alla Commissione due disegni di legge, il n. 1026 di iniziativa del senatore Lumia e il n. 2786 del senatore De Lillo, riguardanti il caso dei medici specializzandi iscritti ai corsi tra gli anni 1983 e 1991, i quali durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il cui titolo non viene riconosciuto in ambito comunitario.

Osserva sul piano generale che la *ratio* dei due testi è pressochè analoga. Ricorda infatti che in base alle norme comunitarie, già dal 1975 si è stabilito che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dei medici dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione» ed i relativi titoli venissero riconosciuti presso tutti gli Stati membri. L'Italia però si è adeguata tardi e dunque solo con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, destinate tuttavia solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.

Fa presente altresì che per la ritardata attuazione delle direttive europee è stato avviato da numerosi medici un contenzioso, conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie. Successivamente – precisa il relatore – la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha stabilito, all'articolo 11, l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato.

Aggiunge inoltre che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000 ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati. Rileva dunque come, in conseguenza di ciò, si sia venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983. Pone pertanto l'accento sulle numerose

pronunce giudiziali favorevoli ai medici, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici i quali, secondo alcune pronunce, sono stati liquidati con oltre 100.000 euro ciascuno.

Prevedendo un rilevante carico finanziario per lo Stato dovuto al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti, i disegni di legge si propongono perciò di riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991, al fine di risolvere definitivamente la questione.

Il relatore osserva tuttavia come le soluzioni avanzate differiscano nel metodo: in dettaglio, il disegno di legge n. 1062 dispone, all'articolo 1, che per tali medici il diritto alla corresponsione della remunerazione venga tramutato in diritto a prepensionamento, modulato a seconda che la scuola di specializzazione sia stata frequentata a tempo pieno o parziale. Si stabilisce poi all'articolo 2 che i Dicasteri dell'Istruzione e dell'Economia versino in parti uguali i contributi necessari a coprire gli anni di prepensionamento ai diversi enti previdenziali. Sul punto giudica peraltro necessario un adeguamento con la normativa vigente che ha previsto la soppressione dell'INPDAP.

Evidenzia poi che sono normate anche le ipotesi di medici che avevano già versato i contributi durante la specializzazione o che siano già in pensione: nel primo caso, si garantisce comunque il prepensionamento e il versamento dei contributi poichè vanno intesi come «restituzione di un diritto ad una adeguata remunerazione»; nel secondo caso, i contributi versati andranno ad integrare la pensione già percepita.

Riferisce quindi che il disegno di legge n. 2786 stabilisce invece a favore dei suddetti medici una quota forfettaria a titolo di rimborso dell'importo omnicomprensivo di 20.000 euro per ogni anno di corso, senza possibilità di rivalutazione o maggiorazione per interessi, posta a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il testo necessita dunque di una copertura finanziaria, prevista dal 2011 in 50 milioni di euro e in progressivo aumento per gli anni successivi. Per sostenere eventuali scostamenti – conclude il relatore – si attribuisce al Ministero dell'economia la possibilità di provvedere alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), delle risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nonchè delle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1728) TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre 2010.

Il PRESIDENTE comunica di aver nominato il senatore Rusconi relatore sul provvedimento, in sostituzione della senatrice Colli, che si è dimessa dal Senato.

Il relatore RUSCONI (*PD*), nel ringraziare il Presidente della fiducia accordatagli, dichiara di condividere le finalità del disegno di legge. Informa peraltro che il ministro Gnudi ha recentemente espresso soddisfazione per la ripresa dei Giochi della gioventù, in base ad un accordo siglato con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Suggerisce pertanto di chiedere al Ministro di riferire in Commissione sul predetto accordo.

Rammenta inoltre che l'esame del provvedimento si era interrotto in attesa di trovare una copertura finanziaria più adeguata rispetto a quella ipotizzata dai presentatori, che ricade inopinatamente sul Fondo per l'offerta formativa. Rinnova quindi l'invito a tutte le forze politiche di farsi carico per trovare una copertura più idonea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1813 E ABBINATI IN MATERIA DI SPORT DILETTANTISTICO

Il senatore BARELLI (*PdL*), relatore designato sui disegni di legge nn. 1813 e connessi in materia di sport dilettantistico, esprime sconcerto per l'allocazione, nell'ambito del decreto-legge sviluppo attualmente all'esame della Camera dei deputati, di circa 23 milioni di euro a valere sulle dotazioni del Dipartimento per lo sport a favore degli impianti sportivi. Rammenta infatti che detta somma era stata destinata alla copertura, almeno parziale, dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1813, di cui ribadisce la connessione con il disegno di legge n. 1193 sui grandi impianti sportivi, già approvato dal Senato e all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Chiede quindi che il ministro Gnudi venga a riferire sulle intenzioni del Governo circa l'utilizzazione effettiva dei predetti fondi.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) condivide la richiesta di audizione del Ministro, osservando che egli potrebbe allo stesso tempo rispondere alle questioni relative ai Giochi della gioventù testè sollevate dal senatore Rusconi.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 11 luglio, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL *DOC. VII, N. 165*

La Commissione,

premesso che con la sentenza n. 147 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, avente ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole;

tenuto conto che la norma censurata disponeva l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l'autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

rilevata la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione come delineata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui:

– nella competenza esclusiva rientrano «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali»;

– alla competenza concorrente afferiscono invece «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione e, dall'altro, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione), dell'intervento del legislatore regionale»;

osservato dunque che, a giudizio della Corte, l'organizzazione della rete scolastica si inquadra nell'insieme delle competenze concorrenti delle Regioni, in quanto si tratta di un intervento di dettaglio, mentre la scelta di un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra

pienamente nell'ambito di competenza esclusiva dello Stato, essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali;

preso atto con favore che, poiché la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, le Regioni hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l'anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell'amministrazione, salvo però intervenire per l'anno successivo;

considerata la necessità di provvedere a dare attuazione alla sentenza a partire dall'anno scolastico 2013-2014;

rilevato che la sentenza è un'occasione unica per interloquire con le Regioni sul piano della gestione concreta dell'autonomia, tanto più che l'autonomia scolastica è strettamente collegata a quella regionale;

ritenuto che il disagio conseguente all'accorpamento in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo comune ovvero in un'area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori distanze;

impegna il Governo:

A. Sul piano generale

1. a prevedere il superamento di criteri rigidi, inaugurando una nuova fase di confronto nella quale raggiungere un'ampia condivisione con le amministrazioni regionali sugli obiettivi per la riorganizzazione della rete scolastica da porre in essere in tempi ragionevoli;

2. ad avviare una riflessione comune sugli organici, ponendo criteri oggettivi per quantificare un bisogno condivisibile, al fine di trovare una convergenza progressiva in una logica di solidarietà e di sussidiarietà verticale;

3. a garantire la certezza dei criteri, che devono essere chiari, coerenti, trasparenti e ragionevoli;

4. ad attuare gli obiettivi di risparmio di spesa in un'ottica graduale, onde non sottoporre le istituzioni scolastiche a continui mutamenti sul piano organizzativo e didattico;

B. In dettaglio

1. a rispettare le specificità regionali, stabilendo parametri da considerare come media regionale; in particolare, si sottolinea la necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell'ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. Esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall'altro, sull'esigenza di contenimento della spesa pubblica, al fine di permettere alle amministrazioni regionali di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali. Alla luce della normativa vigente, si suggerisce ad esempio un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. VII, N. 165
(Doc.VII-bis, n. 1)**

La Commissione,

premessi che con la sentenza n. 147 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, avente ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole;

tenuto conto che la norma censurata disponeva l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l'autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

rilevata la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione come delineata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui:

– nella competenza esclusiva rientrano «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali»;

– alla competenza concorrente afferiscono invece «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la presenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione e, dall'altro, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione), dell'intervento del legislatore regionale»;

osservato dunque che, a giudizio della Corte, l'organizzazione della rete scolastica si inquadra nell'insieme delle competenze concorrenti delle Regioni, in quanto si tratta di un intervento di dettaglio, mentre la

scelta di un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra pienamente nell'ambito di competenza esclusiva dello Stato, essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali;

preso atto con favore che, poiché la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, le Regioni hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l'anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell'amministrazione, salvo però intervenire per l'anno successivo;

considerata la necessità di provvedere a dare attuazione alla sentenza a partire dall'anno scolastico 2013-2014;

rilevato che la sentenza è un'occasione unica per interloquire con le Regioni sul piano della gestione concreta dell'autonomia, tanto più che l'autonomia scolastica è strettamente collegata a quella regionale;

ritenuto che il disagio conseguente all'accorpamento in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo comune ovvero in un'area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori distanze;

impegna il Governo:

A. Sul piano generale

1. a prevedere il superamento di criteri rigidi, inaugurando una nuova fase di confronto nella quale raggiungere un'ampia condivisione con le amministrazioni regionali sugli obiettivi per la riorganizzazione della rete scolastica da porre in essere in tempi ragionevoli;

2. ad avviare una riflessione comune sugli organici, ponendo criteri oggettivi per quantificare un bisogno condivisibile, al fine di trovare una convergenza progressiva in una logica di solidarietà e di sussidiarietà verticale;

3. a garantire la certezza dei criteri, che devono essere chiari, coerenti, trasparenti e ragionevoli;

B. In dettaglio

1. a rispettare le specificità regionali, stabilendo parametri da considerare come media regionale; in particolare, si sottolinea la necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell'ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. Esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall'altro, sull'esigenza di contenimento della spesa pubblica, tenendo in debito conto anche le caratteristiche dei territori, al fine di permettere alle amministrazioni regionali di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali. Alla luce della normativa vigente, si suggerisce ad esempio un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria

419^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti al nuovo testo unificato dei disegni di legge di riforma dell'ordinamento portuale nn. 143, 263, 754 e 2403.

Avverte, quindi, che il seguito dell'esame congiunto avrà luogo in altra seduta.

VARIAZIONI AL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione, previste per oggi, martedì 10 luglio 2012, alle ore 20,30, e per domani, mercoledì 11 luglio 2012, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

Comunica altresì che la seduta convocata per domani, mercoledì 11 luglio 2012, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,15.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria**321^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), in sostituzione del relatore Piccioni impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che esso prevede una serie di misure, contenute in 11 articoli, finalizzate a una migliore efficienza, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, ad una razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, e infine a un rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

I primi obiettivi citati sono oggetto del Capo I del provvedimento, mentre il Capo II è dedicato all'ultimo aspetto, ovvero il rafforzamento del patrimonio delle imprese bancarie.

Un tratto caratterizzante del decreto-legge – prosegue il Presidente relatore – appare l'intenzione di promuovere una sinergica e unitaria operazione di valorizzazione e messa a reddito dei patrimoni immobiliari pubblici, accompagnata da alcune misure volte a razionalizzare determinati aspetti concernenti l'amministrazione economico-finanziaria dello Stato.

Nel contesto da ultimo delineato assume particolare rilievo l'articolo 3, contenente disposizioni volte a incidere sulla struttura e sulle funzioni di alcune specifiche amministrazioni del complessivo apparato statale.

I profili di competenza della Commissione sono richiamati in quest'ambito, con particolare riferimento al comma 9 dell'articolo 3, il quale dispone la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione.

La disposizione in questione – prosegue il Presidente relatore – prevede che le funzioni attualmente attribuite ad ASSI siano ripartite, con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra lo stesso Ministero primo citato e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Gli stessi decreti avranno ad oggetto la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ente, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Con riferimento ai dipendenti, la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito sarà approvata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – prosegue il Presidente relatore – si provvederà a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia in relazione alle funzioni e alle risorse trasferite, ferma restando l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Resta altresì ferma la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati da ASSI e dall'UNIRE.

Occorre infine ricordare due ulteriori aspetti nella regolazione della soppressione dell'ente.

In relazione al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi, sopra illustrato, la disposizione esplicita l'assenza di qualsiasi procedura di liquidazione, anche giudiziale, dell'ASSI.

Infine, si dispone che, in attesa dell'adozione dei decreti sopra citati, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa garantire la continuità dei rapporti in capo all'ente soppresso delegando uno o più dirigenti allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI AL TERMINE DELLA SEDUTA

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa che al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 171 (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 172 (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI, DI RAPPRESENTANTI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI E DI RAPPRESENTANTI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI LAUREATI, IN RELAZIONE ALL'ATTO DI GOVERNO N. 479 (UTILIZZO PESTICIDI)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria**314^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

indi del Presidente
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Assoelettrica, Chicco Testa, presidente, Stefano Pupolin, direttore generale, Luigi Napoli, direttore tecnico e Stefano Bevacqua, funzionario dell'ufficio stampa e comunicazione; per Sogin, Giuseppe Nucci, amministratore delegato, Fabio Chiaravalli, vice direttore ambiente, radioprotezione, sicurezza e qualità, Davide Galli, direttore disattivazione centrali e impianti Nord, Pierluigi Pica, direttore relazioni esterne, David Veller, assistente dell'amministratore delegato, Roberto Marvasi, vice direttore relazioni istituzionali e licensing, Antonio Ganci, vice direttore amministrazione finanza e controllo, Severino Alfieri, direttore disattivazione centrali e impianti Centro-Sud e Giuseppe Marini, responsabile amministrazione finanza e controllo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio as-

senso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione del Presidente dell'Associazione nazionale delle imprese elettriche (Assoelettrica); audizione di rappresentanti della Società gestione impianti nucleari (Sogin)

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 30 maggio scorso.

Il presidente GARRAFFA rivolge un indirizzo di saluto al dottor Chicco Testa, presidente dell'Associazione nazionale delle imprese elettriche (Assoelettrica) e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor TESTA illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, mettendo in evidenza la struttura dei consumi elettrici che è strettamente connessa all'andamento dell'economia e solo in parte è influenzata dagli interventi di efficienza energetica. In particolare la produzione termoelettrica ha registrato una sensibile contrazione a vantaggio delle energie rinnovabili. Soffre anche il mercato dell'energia che ha visto una forte riduzione della quota contendibile, quella effettivamente sottratta a prezzi predeterminati. Auspica in sintesi un equilibrio del livello degli incentivi al fotovoltaico rispetto alle altre fonti, per evitare squilibri i cui costi si ripercuotono inevitabilmente sull'utente.

Il senatore BUBBICO (*PD*) si interroga sulle prospettive degli investimenti e sui riflessi che hanno nel mercato interno europeo, ricordando altresì gli interventi che potrebbero essere condotti in direzione di un utilizzo intelligente della rete.

Il senatore CURSI (*PdL*) richiama il tema degli incentivi alle rinnovabili, che non può prescindere dai costi dell'energia tradizionale e propone una riflessione sul complesso dei procedimenti autorizzativi, anche alla luce delle nuove procedure introdotte dal decreto-legge sviluppo.

La senatrice FIORONI (*PD*) interviene su alcuni aspetti della regolazione del mercato elettrico, anche alla luce di altre realtà facenti parte del mercato interno.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) sottolinea l'importanza delle infrastrutture energetiche e delle scelte strategiche ad esse sottese, evidenziando la necessità di dare equilibrio e stabilità al sistema se si vogliono limitare le importazioni di energia.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) chiede maggiori chiarimenti sul versante degli incentivi, con particolare riguardo al sistema del CIP 6.

Replica il dottor TESTA, ricordando la forte dipendenza dall'estero sia in termini di materie prime per la produzione sia in termini di prodotto. Riconosce che la rete può essere migliorata, essendoci limiti nella trasmissione che incidono sull'efficienza del sistema. La stessa intermittenza dell'energia generata da fonti rinnovabili costringe comunque ad una produzione accessoria che possa compensare dei cali impreveduti. In ordine alle procedure autorizzative, auspica un quadro di regole certe aventi carattere generale, orientato al raggiungimento di obiettivi che sono nell'interesse dello Stato.

Il presidente GARRAFFA ringrazia il dottor Testa per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che la documentazione depositata dal Presidente di Assoelettrica, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il presidente CURSI avverte che si procederà ora all'audizione dei rappresentanti della Società gestione impianti nucleari (Sogin). Rivolge quindi un indirizzo di saluto agli ospiti, ringraziandoli per la presenza all'odierna seduta della Commissione e invita l'ingegner Giuseppe Nucci, amministratore delegato, a prendere la parola.

L'ingegner NUCCI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sulle attività di *decommissioning* svolte da Sogin per la bonifica ambientale. Illustra quindi il piano industriale 2011-2015, nonché i risultati ottenuti dalla società nell'ultimo anno, con particolare riguardo alla riorganizzazione della struttura aziendale svolta in chiave di efficienza e trasparenza. Dopo essersi soffermato sulle principali attività in corso in Italia, ricorda che dall'inizio del 2012, Sogin è in attesa del sistema regolatorio pluriennale in mancanza del quale non sarà possibile sviluppare compiutamente le attività programmate. Da ultimo evidenzia la necessità di individuare un deposito nazionale, progettato secondo le migliori esperienze internazionali, a cui affiancare un parco tecnologico di eccellenza dedicato alle attività di ricerca e formazione.

Dopo che il dottor GALLI, direttore disattivazione centrali e impianti Nord, e il dottor CHIARAVALLI, vice direttore ambiente, radioprotezione, sicurezza e qualità, hanno fornito alcuni ulteriori elementi sulle attività di Sogin, il presidente CURSI chiede alcune informazioni sulle attività di *decommissioning* svolte da Sogin all'estero utilizzando le tecnologie italiane.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ricorda come attualmente le funzioni di presidio e controllo affidate all'Istituto superiore per la protezione ambien-

tale (Ispra) risultano indebolite dall'assenza di adeguate risorse finanziarie. Si sofferma, quindi, sulla opportunità che Sogin valuti forme di collaborazione con l'Enea nei siti in cui sono presenti attività di entrambi gli enti al fine di favorire delle economie di scala. Da ultimo chiede di conoscere modalità e tempi per l'individuazione del deposito nazionale e del relativo parco tecnologico ad esso annesso.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegner Nucci per il contributo fornito ai lavori della Commissione e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'aula, rinvia il seguito della sua audizione ad altra seduta rilevando che risultano iscritti a parlare i senatori Izzo, Musso, Ghigo e la senatrice Spadoni Urbani. Comunica altresì alla Commissione che la documentazione depositata dall'amministratore delegato di Sogin, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria

335^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiaco; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio

(107) THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave

(147) DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità

(657) BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente TREU comunica che allo scadere del termine sono stati presentati 9 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (n. 489)**

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Esame e rinvio)

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) sottolinea che l'Atto intende dare attuazione alle previsioni della legge n. 383 del 2000, Disciplina delle associazioni di promozione sociale, e in particolare al comma 6 dell'articolo 11, in base al quale, entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro per la solidarietà sociale (oggi Ministro del lavoro) emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. A tale proposito, ricorda che l'Osservatorio, organo con funzioni consultive e parzialmente deliberative, è formato dai rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e adotta iniziative per diffondere la conoscenza dell'associazionismo sociale. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento interno. All'Osservatorio competono, tra l'altro, l'assistenza al Ministero del lavoro nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale, la promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero ed il sostegno di iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla citata legge n. 383.

Lo schema di decreto recepisce le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato il 13 gennaio 2012 e si compone di 5 articoli. L'articolo 1 prescrive che il Ministro del lavoro indica l'elezione di 20 membri dell'Osservatorio rappresentativi delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla comunicazione. L'articolo 2 attribuisce l'elettorato attivo a quanti abbiano la rappresentanza legale delle associazioni maggiormente rappresentative. Sono considerate tali quelle che hanno maggior numero di aderenti aventi diritti di voto nell'Assemblea nazionale, secondo le norme statutarie, escludendo pertanto da tale computo i semplici fruitori delle attività associative; sono altresì esclusi i circoli affiliati e le articolazioni territoriali. Con tale criterio, si è scongiurato il pericolo, evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato, che alcune associazioni, a maggiore diffusione territoriale o a livello di circolo, potessero avere troppo peso nella scelta dei candidati. Le prime 30 associazioni ritenute idonee, in base alle dichiarazioni da esse fornite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, provvedono ad inviare i nominativi dei candidati da eleggere (almeno uno per associazione); saranno eletti soltanto 10 membri nazionali. Alla stessa stregua, l'articolo 3 conferisce l'elettorato attivo a tutti coloro che hanno la rappre-

sentanza legale delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e che risultino maggiormente rappresentative sui rispettivi territori. Anche in questo caso, sono validi sia i criteri di esclusione previsti per le associazioni a carattere nazionale sia le modalità di elezione dei candidati. L'articolo 4 definisce le modalità di svolgimento delle elezioni, da tenersi in un'unica data a Roma; l'articolo 5, infine, sancisce la procedura di proclamazione degli eletti, nonché la nomina di 6 esperti, quali membri dell'Osservatorio. I 26 membri durano in carica 3 anni.

Dopo aver sottolineato la particolare rilevanza della materia oggetto dell'Atto, la relatrice si riserva la formulazione di una proposta di parere all'esito del dibattito.

La senatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottolinea che l'Atto afferrisce ad un tema assai delicato, meritevole di un adeguato approfondimento sotto due diversi profili. Il primo attiene al criterio della rappresentatività, attesa la forte disomogeneità statutaria esistente tra le singole associazioni. Il secondo riguarda i membri eletti, che secondo la bozza di statuto dovrebbero essere in numero pari tra i due livelli, nazionale e territoriale; sul punto ella esprime dubbi, trattandosi di un Osservatorio a carattere nazionale ed essendo il livello territoriale già espresso in altra istanza; suggerisce pertanto un riequilibrio della rappresentanza a favore del livello nazionale.

Anche il senatore NEROZZI (*PD*) reputa delicate le questioni connesse al tema cui l'Atto fa riferimento, appoggiando le considerazioni svolte dalla senatrice De Luca e sollecitando un supplemento di approfondimento da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento, sottolinea che la bozza di regolamento in esame tiene conto delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato il 13 gennaio 2012, in base alle quali l'originaria composizione dell'Osservatorio, che prevedeva 16 rappresentanti nazionali e 4 regionali, è stata resa paritaria tra i due livelli. Peraltro l'Osservatorio non è un organo di rappresentanza, ma deve essere rappresentativo, e anche sul punto è intervenuto il parere del Consiglio di Stato; far riferimento al numero degli iscritti rischia a suo avviso di falsare ulteriormente gli equilibri. Si dichiara conclusivamente disponibile ad ogni ulteriore chiarimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2206**Art. 1.****1.100**GHEDINI, *Relatrice**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

(Disciplina transitoria di salvaguardia per l'accesso alla pensione dei lavoratori con figli gravemente disabili. Computo dei periodi di congedo ai fini della pensione di anzianità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera *e-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

2. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui alla lettera b), non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

4. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

1.2

CARLINO

Al comma 1, capoverso «3- bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2012» con le seguenti: «senza alcuna scadenza»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tale esonero opera, anche in assenza dei requisiti di anzianità massima contributiva di cui al medesimo comma 1, in favore di tutti i dipendenti pubblici, senza esclusione alcuna, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e delle dipendenti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, a fronte del versamento e dell'accredito di almeno venticinque annualità di contributi previdenziali»;*

c) *aggiungere in fine le seguenti parole: «L'esonero di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare convivente disabile pari almeno a venti anni. Nel caso di*

handicap congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. L'esonero di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei venti anni di cui al quinto periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato, ad eccezione dei casi in cui vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza costante e continuativa del familiare. Resta escluso, altresì, da tale diritto il lavoratore, il cui familiare disabile percepisca una contribuzione per attività lavorativa o che risulti deceduto alla data di entrata in vigore della presente legge. L'esonero può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del secondo periodo, presente all'interno del nucleo familiare. Ai fini del presente comma, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che, all'atto della presentazione della domanda di esonero di cui al comma 3, primo periodo, convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di venti anni, come definito al quinto periodo, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare dell'esonero di cui al primo periodo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per invalidità del 100 per cento come attestato da apposita certificazione di morte o verbale di invalidità rilasciato dalle commissioni mediche preposte ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località. Ai soli genitori *single*, da almeno cinque anni, e fermi restando tutti gli altri parametri di accesso ai benefici della presente legge, è concesso l'esonero dal cinquantacinquesimo anno di età se uomini e dal cinquantesimo anno di età se donne».

Conseguentemente:

1) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2010-2012» con le seguenti: «2012-2014»;

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «diciotto anni» con le seguenti: «venti anni»;

c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «venti annualità» con le seguenti: «venticinque annualità»;

d) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella misura di quanto effettivamente maturato all'atto del collocamento in quiescenza incrementato di cinque anni tramite contribuzione figurativa a carico dello Stato»;

e) al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «venti»;

f) al comma 1, quarto periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «, ad eccezione dei casi in cui vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza costante e continuativa del familiare. Resta escluso, altresì, da tale diritto il lavoratore, il cui familiare disabile percepisca una contribuzione per attività lavorativa o che risulti deceduto alla data di entrata in vigore della presente legge»;

g) al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «venti»;

h) al comma 3, il secondo periodo, è sostituito con il seguente: «Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per invalidità del 100 per cento, come attestato da apposita certificazione di morte o verbale di invalidità rilasciato dalle commissioni mediche competenti, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.»;

i) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Ai soli genitori single, da almeno cinque anni, e fermi restando tutti gli altri parametri di accesso ai benefici della presente legge, è concesso l'esonero dal cinquantacinquesimo anno di età se uomini e dal cinquantesimo anno di età se donne senza ulteriore incremento della contribuzione figurativa a carico dello Stato prevista dal comma 1 dell'articolo 2».

2) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «un'apposita domanda» sono inserite le seguenti: «rispettivamente all'amministrazione pubblica di cui sono dipendenti e»;

b) alla lettera a), le parole da «come definito» a «preposte» sono sostituite con le seguenti: «come definito dal comma 3-bis dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per i lavoratori del settore pubblico e dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge per i lavoratori del settore privato, rilasciate dalle commissioni mediche preposte»;

c) alla lettera b), le parole da «come definito» a «preposte» sono sostituite con le seguenti: «come definito dal comma 3-bis dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per i lavoratori del settore pubblico e dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge per i lavoratori del settore privato, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte»;

d) la lettera c) è sostituita con la seguente: «c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 3-bis dell'articolo

72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per i lavoratori del settore pubblico, e al comma 3 dell'articolo 2 per i lavoratori del settore privato e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di invalidità al 100 per cento dei genitori impossibilitati ad assistere il figlio disabile, come risultante da verbale rilasciato dalle commissioni mediche competenti o certificazione anagrafica che attesti che entrambi i genitori non convivano più con il figlio disabile»;

e) alla lettera d), *sostituire le parole*: «nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 2;» *con le seguenti*: «nel periodo di assistenza, come definito dal comma 3-bis dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per i lavoratori del settore pubblico e dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge per i lavoratori del settore privato;»

f) alla lettera e), *sopprimere le parole da*: «e il numero di annualità» *fino a* «di cui al comma 1 dell'articolo 2»;

g) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente*: «e-bis) certificazione attestante la morte dell'altro genitore o sentenza di separazione o di divorzio da almeno cinque anni per l'accesso all'ulteriore beneficio previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della presente legge».

Art. 2.

2.100

GHEDINI, *Relatrice*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Misure in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato. Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli conviventi gravemente disabili)

1. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

2. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

3. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

4. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.».

2.7

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1 Ai lavoratori e le lavoratrici dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali, e che usufruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato.

2. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 soltanto se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale.».

Art. 3.**3.100**GHEDINI, *Relatrice*

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico» con le seguenti: «dell'anticipazione del pensionamento»;*

2) *all'alinea, sostituire le parole: «all'INPS» con le seguenti: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;*

3) *all'alinea, sostituire le parole: «del familiare disabile» con le seguenti: «dei figli disabili»;*

4) *alla lettera a), sostituire le parole: «al disabile assistito» con le seguenti: «ai figli disabili assistiti»;*

5) *alla lettera b), sostituire le parole: «del familiare disabile» con le seguenti: «dei figli disabili»;*

6) *alla lettera c), sostituire le parole: «dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 3 dell'articolo 2» con le seguenti: «autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale»;*

7) *sopprimere la lettera e).*

3.3

FASANO

Sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e) sopprimere le parole: «e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente».

3.4

VINCENZO DE LUCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inoltre le somme indebitamente acquisite dovranno essere restituite».

3.0.1

CARLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Accesso agevolato alle mansioni di telelavoro)

1. Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, sia del comparto pubblico che di quello privato, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, indipendentemente dall'età e dai contributi versati, su richiesta, è concesso l'accesso a mansioni di telelavoro così come disciplinato dal D.P.R. n. 70 del 1999, per il comparto pubblico, e dall'Accordo interconfederale del 9 luglio 2004, tra le parti sociali quale recepimento dell'accordo-quadro europeo sulla normativa del telelavoro, per il comparto privato.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuta a condizione che il familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato e conviva stabilmente con il lavoratore richiedente il beneficio. Resta escluso, altresì, da tale diritto il lavoratore il cui familiare disabile percepisca una contribuzione per attività lavorativa o che risulti deceduto alla data di entrata in vigore della presente legge. L'agevolazione può essere goduta da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del comma 1 del presente articolo, presente all'interno del nucleo familiare. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per invalidità del 100 per cento come attestato da apposita certificazione di morte o verbale di invalidità rilasciato dalle commissioni mediche preposte ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località».

Art. 4.**4.100**GHEDINI, *Relatrice**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati rispettivamente, quanto all'articolo 1, in 1,2 milioni di euro per l'anno 2013, 3,5 milioni di euro per l'anno 2014, 2,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2016 e, quanto all'articolo 2, in 43,2 milioni di euro per l'anno 2013, 58,3 milioni di euro per l'anno 2014, 65,8 milioni di euro per l'anno 2015, 59,9 milioni di euro per l'anno 2016, 44,0 milioni di euro per l'anno 2017, 26,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 9,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante i risparmi di spesa ovvero le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo almeno pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2017 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2017. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2013, 1,8 milioni di euro per l'anno 2014, 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, producano per ogni anno effettivi maggiori risparmi di spesa.

3. Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 2, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di spesa ivi previste, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 10 luglio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 195

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria**355^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ esprime assoluta insoddisfazione per il ritardo che l'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare sistematicamente subisce a causa del profluvio di decreti-legge adottati dal Governo. Il gran numero di provvedimenti normativi di urgenza, difatti, finisce con l'ingolfare i lavori delle Commissioni permanenti e in particolare della Commissione programmazione economica, bilancio, che incontra grandissime difficoltà nell'esprimere i pareri obbligatori di competenza sui disegni di legge di iniziativa parlamentare all'esame delle altre Commissioni, nonché sui relativi emendamenti. In particolare, va rilevato che la Commissione attende da molto tempo il parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1820, sulle aree protette, e che la mancanza di tale parere ha di fatto bloccato da vari mesi l'esame di questo provvedimento.

Si riserva quindi di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari al fine di valutare la situazione determinatasi e di verificare se sussistano le condizioni per proseguire nelle prossime settimane l'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ricorda che la mancanza del prescritto parere della 5^a commissione permanente ha bloccato anche l'esame di un altro importante provvedimento di iniziativa parlamentare, vale a dire il testo unificato dei disegni di legge nn. 238, 1458, 1512, 1525 e 2302 sulla gestione integrata dei rifiuti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché la disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (n. 487)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DELLA SETA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo che recepisce il contenuto del decreto legislativo n. 150 del 2009 allo scopo di razionalizzare gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e delle funzioni di supporto necessarie. L'articolo 1 dello schema di decreto modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2001 disponendo, in particolare, la ridefinizione dell'assetto della segreteria particolare del Ministro (comma 2), l'attribuzione espressa al capo di Gabinetto dei compiti di coordinamento degli uffici di diretta collaborazione (comma 3), la previsione di un numero massimo di vice capi di Gabinetto e di vice capi ufficio legislativo (commi 3 e 4) e la soppressione del servizio di controllo interno (SECIN). Il comma 7 dell'articolo 1 conferma la composizione del contingente complessivo di personale stabilito in novanta unità, poiché non si è ritenuto opportuno modificarlo sotto il profilo quantitativo. Nell'ambito di tale dotazione è prevista la posizione di comando o collocamento fuori ruolo nel limite di ventitre unità e nel limite massimo di otto unità di consiglieri giuridici provenienti dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile o dall'Avvocatura dello Stato. Possono essere altresì assegnati, nel limite massimo di quindici unità, collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifici titoli di studio e professionali con incarichi consulenziali. Sono inoltre assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale. L'articolo 2 disciplina l'organismo indipendente di valutazione di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 riproducendo disposizioni analoghe a quelle previste da altre amministrazioni che hanno già provveduto alla regolazione di tale organismo. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento, sono sopportati nei limiti delle risorse già destinate al SECIN. L'articolo 3 reca infine norme transitorie e finali per la rideterminazione da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia, dell'indennità accessoria di diretta collaborazione utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Propone infine di esprimere un parere favorevole sull'atto in titolo osservando che, in conseguenza della soppressione del riferimento alle aree «A e B» del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, relative al personale di supporto agli uffici di diretta collaborazione, appare opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2001 al fine di prevedere che l'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione può essere delegato alla direzione degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie e che, in tal caso, a dette attività possono essere destinate dal direttore della stessa direzione unità di personale in numero non superiore al 10 per cento del contingente complessivo di cui al combinato disposto dei commi da 1 a 3 del medesimo articolo 8.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario FANELLI dichiara di condividere l'osservazione del relatore Della Seta sull'atto di Governo in esame, e fa presente che nulla osta a che essa sia formulata in termini di condizione.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) chiede chiarimenti sugli esiti del parere reso dal Consiglio di Stato in cui si fa riferimento al fatto che il Ministero dell'ambiente non intende avvalersi della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), dello schema in esame concernente la facoltà di disporre, nel limite massimo di quindici unità, di collaboratori anche estranei all'amministrazione, restando invariato il numero di nove unità attualmente previsto.

Il sottosegretario FANELLI risponde incidentalmente che una proposta emendativa coerente con tale impegno del Ministero dell'ambiente sarà avanzata in sede di approvazione definitiva dell'atto di Governo in esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), relatore, fa presente che nel parere potrebbe essere inserita, insieme alla condizione relativa al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2001, un'osservazione con la quale si esprima l'auspicio che il Ministero confermi l'intenzione di non avvalersi più della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera a), dello schema di regolamento in esame, conformemente a quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19 aprile 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (n. COM (2012) 118 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, fa presente che l'atto comunitario in esame si inserisce in un contesto internazionale, economico e commerciale, che vede il riciclaggio delle navi porsi tanto come un grave problema ambientale, quanto come un business dalle dimensioni mondiali.

In merito basti pensare, per dare solo alcuni valori esemplificativi, che una nave cosiddetta *capsize* (dalla stazza di 80.000 tonnellate circa) viene oggi acquistata da un riciclatore sud-asiatico per circa 11 milioni di dollari. La cifra risulta considerevole soprattutto in dipendenza del fatto che i Paesi di quell'area, leader mondiali nella rottamazione delle navi (Pakistan, Bangladesh, India), non hanno neanche lontanamente quello che potrebbe definirsi un impianto di riciclaggio. Essi, infatti, operando con la devastante pratica ambientale del «*beaching*» (spiaggiamento), non sostengono alcun costo ambientale. E' rilevante, invece, sottolineare che la stessa nave verrebbe acquistata da un impianto di riciclaggio «verde» cinese per la somma di 6 milioni di dollari, ovvero per ben 5 milioni di dollari in meno, e ciò per gli intuibili costi sopportati da quella tipologia di impianti per la tutela dell'ambiente.

La proposta di regolamento in esame trova il proprio principale riferimento nella convenzione internazionale di Hong Kong sul riciclaggio delle navi del 2009. L'entrata in vigore di detta convenzione, secondo i dati del workshop effettuato dall'EMSA (*European Maritime Safety Agency*) sul riciclaggio delle navi svoltosi a Lisbona nel giugno 2011, potrebbe avvenire, realisticamente, non prima del 2020. Atteso poi che ad oggi la convenzione, così come risulta all'IMO (*International Maritime Organization*), non è stata ancora ratificata da alcuno Stato e considerato il critico momento economico mondiale, deve realisticamente ritenersi che la convenzione entrerà in vigore ben oltre il 2020.

La proposta di regolamento si pone come obiettivo quello di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio delle navi battenti bandiera dello Stato membro.

Per ciò che attiene al campo di applicazione, la normativa non si applica alle navi da guerra (di qualsiasi tonnellaggio), ausiliarie e alle altre navi possedute o gestite da uno Stato membro ed impiegate esclusivamente per servizi statali non commerciali, nonché alle navi di stazza inferiore alle 500 GT ed alle navi che nel corso della loro vita operano unitamente in acque soggette alla sovranità dello Stato di cui battono bandiera.

Per quanto riguarda le principali prescrizioni, le navi dovranno dotarsi di un inventario dei materiali pericolosi nonché di un piano specifico per il riciclaggio. Sono poi stati previsti una serie di articolati controlli che in Italia, nel solco del generale *modus operandi* in essere, potrebbero essere effettuati dal Corpo delle Capitanerie di porto, avvalendosi per le questioni tecniche di un organismo riconosciuto (ad esempio, RINA).

Il regolamento prevede anche la presenza di uno specifico contratto tra l'armatore ed un impianto di riciclaggio e stabilisce che gli impianti devono soddisfare determinati requisiti. Viene prescritta anche la necessità, per gli impianti di riciclaggio situati in uno Stato membro, di una espressa autorizzazione e si prevede l'inserimento degli stessi nell'istituendo elenco europeo degli impianti di riciclaggio. Viene previsto inoltre che qualora un impianto di riciclaggio, avente sede al di fuori dell'Unione europea, desideri riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro, detto impianto deve chiedere ed ottenere l'inserimento nel citato elenco europeo degli impianti di riciclaggio.

Viene poi prescritta la designazione di autorità competenti nazionali a cui affidare l'attuazione del regolamento. Anche in questo caso, essendo la materia della sicurezza della navigazione nonché della salvaguardia dell'ambiente marino affidata già per legge al Corpo delle Capitanerie di porto, questo potrebbe essere designato quale autorità competente per l'attuazione del regolamento. Sono, infine, state previste delle sanzioni per chi violi il regolamento.

Il provvedimento in esame pone alcune questioni piuttosto rilevanti. In primo luogo, in applicazione del regolamento, gli armatori dovranno garantire che le proprie navi, prima della pubblicazione dell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio, siano riciclate esclusivamente negli impianti di riciclaggio ubicati nell'Unione o in un Paese OCSE (dopo la pubblicazione dell'elenco le navi potranno essere riciclate unicamente negli impianti che figurano in detto elenco). In merito, la relazione che accompagna il regolamento, sottolinea la presenza di una capacità, a livello europeo, per il solo smantellamento di navi piccole e navi di Stato ma non per le navi grandi. Altro sensibile dato è che, ad oggi, i Paesi competitivi nell'area OCSE sono nell'ordine Turchia, Olanda e Germania. L'armamento e la cantieristica nazionale si collocano invece oggi in una posizione non competitiva a livello OCSE. Se è vero però che cantieri cinesi di ricostruzione si stanno riconvertendo in impianti di demolizione, e sé è vero che la NATO ha trovato in Messina un punto ove smantellare le proprie navi militari (tra l'altro non oggetto del campo di applicazione del regolamento ai sensi dell' articolo 3, lettera *a*), e sé è vero ancora che le piccole e medie navi risultano il 74 per cento della flotta mondiale, allora si potrebbe intravedere per i cantieri navali nazionali un utile percorso anche di riconversione in impianti di riciclaggio. La definizione di nave contenuta nel regolamento comporterebbe delle rilevanti e serie criticità per tutto quel variegato naviglio affondato o semi-affondato nei porti nazionali. Infatti questi relitti rientrerebbero nella definizione di nave prevista nel regolamento, atteso che risulterebbero unità che, testualmente,

«hanno operato nell'ambiente marino». Considerato che una nave per essere smaltita deve, ai sensi del regolamento, essere portata in un dedicato impianto di riciclaggio, e considerato altresì che un relitto, per sua stessa natura, è una nave non più galleggiante, quest'ultimo per essere smaltito dovrebbe essere messo in condizioni di navigabilità. Successivamente dovrebbe essere opportunamente certificato e ciò per consentirgli amministrativamente di poter navigare (atteso l'inimmaginabile trasporto via terra). Poi dovrebbe essere trasferito (ragionevolmente con l'utilizzo di rimorchiatori, attesa l'improponibilità economica di ripristinare un motore «allagato») presso un impianto di riciclaggio (che, dovendo essere economicamente appetibile per l'armatore, si troverà verosimilmente in Turchia o in quegli altri Paesi OCSE competitivi in materia). In questo scenario un armatore, o in generale un soggetto potenzialmente interessato al recupero del relitto, non potrebbe che riscontrare l'assoluta antieconomicità dell'operazione e quindi la situazione non potrebbe che peggiorare. In tale scenario anche lo Stato avrebbe un grave nocumento perché dovendo esso, in assenza di azioni dell'armatore, operare in prima persona, dovrà affrontare oneri estremamente costosi. Per dare soluzione a questa criticità, si potrebbe ipotizzare di aggiungere nel regolamento la definizione di relitto. Al riguardo, per inquadrare una condivisa definizione di relitto, si potrebbe ricorrere alla definizione di relitto contenuta nella convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti. Infatti, detta convenzione sebbene non ancora in vigore perché ratificata, ad oggi, solo da 5 Paesi, offre una consolidata e condivisa definizione internazionale di relitto. Pertanto, individuando i relitti come elementi diversi dalle navi, questi non sarebbero oggetto del regolamento e potrebbero così percorrere una diversa strada di smantellamento, dipendente proprio dalla loro specifica e particolare situazione. Al riguardo, si potrebbe immaginare la creazione di un dedicato consorzio che anche in collaborazione con altri soggetti (esempio CONFITARMA, UCINA), sia il soggetto promotore delle bonifiche e del riciclaggio dei relitti. Il consorzio potrebbe essere anche particolarmente efficace per un'altra criticità che penalizza i porti nazionali e del mondo intero, ovvero quella delle navi abbandonate. Infatti nel mondo si contano fino a 2000 navi abbandonate di cui 20 circa attualmente in Italia. Queste navi abbandonate rappresentano, oltre che un problema umano per i marinai pure drammaticamente abbandonati sulle stesse, un problema ambientale ed economico (perché, tra l'altro, occupano improduttivamente e per tempi lunghi ed indefiniti moli e banchine che potrebbero e dovrebbero, invece, essere produttivi). Preso atto quindi della rilevanza economica delle operazioni di demolizione delle navi abbandonate, nonché dei rilevanti riflessi che i porti nazionali potrebbero avere in termini di produttività una volta liberati dai relitti, si dovrebbero, in maniera tanto celere quanto chiara, stabilire le prescrizioni per gli impianti di demolizione e per i consorzi. Per risolvere quindi la delicatissima questione delle navi abbandonate che, in questo momento economico contingente, è un fenomeno crescente, si potrebbe inquadrarle in una definizione di relitto che riprenda, con qualche aggiustamento, quella di cui alla

convenzione di Nairobi. L'ipotizzato consorzio parrebbe poi anche estremamente efficace per lo smaltimento del naviglio da diporto. Quest'ultimo, infatti, sebbene non espressamente oggetto del regolamento comunitario, risulta essere un'importante criticità per l'ambiente, atteso che, con trend crescente, le imbarcazioni vengono «smaltite» mediante affondamento. Infine, il consorzio, attraverso l'utilizzo di forme di incentivazione come quelle già in essere negli altri consorzi esistenti, potrebbe essere anche un serio strumento per scoraggiare l'elusione del regolamento. Infatti, considerato che vi è piena libertà legale da parte degli armatori di cambiare bandiera e di inalberare quella di un Paese extra UE (bandiera di comodo) e quindi di non più soggiacere agli obblighi del regolamento, l'incentivo offerto da un consorzio potrebbe rappresentare un utile strumento per non sottrarsi al regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 luglio 2012, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 10 luglio 2012

XI Comitato

Regime degli atti

Riunione n. 26

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,45

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 13,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa

Audizione di una delegazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome

(Svolgimento e conclusione)

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Lia GIOVANAZZI BELTRAMI e Teresa MARZOCCHI, delegate della Conferenza delle regioni e delle province autonome, svolgono un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Margherita Boniver, presidente, il deputato Teresio DELFINO (*UdCTP*), il senatore Massimo LIVI BACCI (*PD*), il deputato Ivano STRIZZOLO (*PD*), nonché la senatrice Diana DE FEO (*PdL*).

Lia GIOVANAZZI BELTRAMI e Teresa MARZOCCHI, delegate della Conferenza delle regioni e delle province autonome, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, presidente, ringrazia la delegazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 10 luglio 2012

Plenaria
170^a Seduta

Presidenza del Presidente

Ignazio MARINO

Interviene il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, professor Sergio Santoro, accompagnato dalla dottoressa Sonia Levstik, dall'ingegnere Filippo Romano e dal dottor Ettore Peretti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il presidente Sergio SANTORO illustra i risultati dell'indagine condotta dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in materia di

prezzi di acquisto di beni e servizi nel settore sanitario. Si sofferma, in particolare, sui profili inerenti alla variabilità dei prezzi, sul funzionamento delle centrali regionali di committenza e sugli aspetti problematici in tema di garanzia della concorrenzialità. Annuncia il deposito dell'intero *database* formato dall'Autorità, in ottemperanza alla specifica richiesta istruttoria avanzata dalla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori COSENTINO, BIANCONI, ASTORE, POLI BORTONE, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI e il PRESIDENTE.

Il presidente SANTORO risponde alle domande.

Il PRESIDENTE, ringraziato l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione e comunica che la documentazione acquisita nel corso della seduta odierna sarà inviata a tutti i Commissari.

La seduta termina alle ore 15,10.

